



*Dipartimento di
Impresa e
Management*

Cattedra: Diritto Bancario

IL CREDITO COOPERATIVO. UN MODELLO IN ITINERE.

RELATORE

Prof. Mirella Pellegrini

CANDIDATO

Gioconda Elena Pellegrino

Matr. 171941

ANNO ACCADEMICO
2013/2014

INDICE

Introduzione.....	2
Ringraziamenti.....	3
CAPITOLO I. Le cooperative di credito. Dalle origini al Testo Unico Bancario (TUB).	
1. Evoluzione storica.....	4
2. Struttura e funzione operativa.....	11
3. Società cooperative e cooperative di credito.....	23
CAPITOLO II. Le Banche di credito cooperativo e le Banche Popolari: analogie e differenze.	
1. Integrazione nel territorio italiano: peculiarità delle BCC e delle Banche Popolari.....	26
2. Riforma del Diritto Societario: concetto di mutualità prevalente.....	35
3. Le cooperative di credito di fronte alla crisi finanziaria.....	42
CAPITOLO III. Problemi e prospettive delle cooperative di credito.	
1. Iniziative del credito cooperativo nella realtà odierna.....	49
2. Esempio BCC: Banca di Credito Cooperativo Alto Casertano e Basso Frusinate.....	55
3. Conclusioni. Ciò che il credito cooperativo rappresenta: ieri, oggi e domani....	61
BIBLIOGRAFIA.....	64

INTRODUZIONE

Lo scopo di questa tesi di laurea è analizzare il credito cooperativo, dalle sue origini fino ai giorni nostri, dimostrando come questo sia un modello in itinere ed un modello adatto a rispondere alle esigenze delle comunità in questa particolare congiuntura storica ed economica.

Il lavoro è suddiviso in tre capitoli a loro volta declinati in paragrafi.

Il primo capitolo, intitolato “Le cooperative di credito. Dalle origini al Testo Unico Bancario (TUB)”, ha la finalità di percorrere lo sviluppo storico del modello del credito cooperativo, mettendo in risalto la crescita continua e la diffusione sul territorio. In tale capitolo è stata analizzata la struttura e la funzione operativa ponendo l’accento sugli aspetti peculiari che lo rendono adatto alla realtà odierna. Infine, si confrontano le società cooperative e le cooperative di credito sul piano civilistico e quindi legale.

Il secondo capitolo, intitolato “Le Banche di credito cooperativo e le Banche Popolari: analogie e differenze”, è improntato sull’analisi e sul confronto delle due tipologie di banca –Banca di Credito Cooperativo e Banche Popolari – in relazione agli aspetti normativi. Vengono sottolineate le implicazioni che il Testo Unico Bancario comporta in termini di fondazione, gestione ecc. Si approfondisce il concetto di mutualità prevalente ed infine si analizza come tali istituti di credito siano stati in grado, meglio di altri, di far fronte alla crisi finanziaria.

Il lavoro termina con il terzo capitolo, intitolato “Problemi e prospettive delle cooperative di credito”. Vengono analizzate le molteplici iniziative poste in essere dalle banche di credito cooperativo a favore della popolazione, dimostrando come i valori di vicinanza al territorio al quale appartengono vengano messi in pratica. E’ analizzato un caso specifico, quello della Banca di Credito Cooperativo Alto Casertano Basso Frusinate. La scelta di questo particolare istituto di credito è motivata da due fattori: è la banca che declina la propria attività nel mio territorio di provenienza ed è una piccola realtà che è stata in grado di affrontare le sfide di una regione geografica cronicamente depressa.

Nel suo insieme, questa tesi dimostra che il modello cooperativo è moderno ed efficace. Il suo pieno potenziale non è affatto esaurito e, migliori politiche di marketing, aiuterebbero in maniera sostanziale l’ulteriore affermazione di una tradizione vincente.

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare tutte le persone che direttamente ed indirettamente mi hanno sostenuto nella stesura della mia tesi.

Ringrazio il mio Relatore, Prof.ssa Mirella Pellegrini: la Sua guida mi ha accompagnato lungo tutto il percorso di studi. Rimarranno impresse la Sua dedizione al lavoro, il Suo zelo didattico e la Sua costante giovialità nel rapporto con me e con tutti i Suoi studenti.

Ringrazio i miei genitori che mi hanno sempre sostenuta nelle mie scelte e motivata a traguardi sempre più ambiziosi e incoraggiata nei momenti di difficoltà. Il loro costante ed incondizionato supporto ai miei studi universitari è per me monito di continuo impegno.

Ringrazio mio fratello Giovanni, mia guida e punto di riferimento: il suo affetto infinito mi accompagna sempre.

Ringrazio Valentina, mia amica e futura cognata: i suoi consigli sono stati preziosi.

Ringrazio, infine, tutti gli amici di una vita e coloro che, invece, lo sono solo da tre anni: senza ciascuno di loro il mio tempo e la mia formazione non sarebbero così colorati.

Dedico il mio lavoro ai miei genitori, Pasquale e Maria Carmela, e a mio fratello Giovanni: le persone più preziose del mio universo.

IL CREDITO COOPERATIVO. UN MODELLO IN ITINERE

CAPITOLO I

LE COOPERATIVE DI CREDITO. DALLE ORIGINI AL TESTO UNICO BANCARIO

1.1 EVOLUZIONE STORICA

La cooperazione ha origini antiche poiché sin da quando l'uomo è comparso sulla Terra ha trovato nella forma associativa il modo migliore per sopravvivere alle difficoltà e alle avversità che la vita riservava.

La cooperazione si sviluppa in particolar modo in abito agricolo, tra le classi più povere formate principalmente da contadini ed artigiani, sostenuta dalla scarsità di macchinari.

La forma cooperativa si sviluppa in maniera maggiormente strutturata a partire dall'800 interessando, inizialmente, Inghilterra, Germania, Francia e Danimarca per poi espandersi a macchia d'olio e arrivare anche in Italia. In ognuno di questi Paesi la concezione di cooperazione viene interpretata in maniera diversa: nel Regno Unito si hanno le cooperative di consumo¹, in Germania le cooperative bancarie, in Francia le cooperative di produzione² ed i consorzi del lavoro³ ed in Danimarca le cooperative agricole⁴.

¹ Le cooperative di consumo rappresentano una tipologia societaria che coinvolge un larghissimo numero di soci. Esse infatti assolvono la funzione sociale della difesa dei consumatori di generi di largo consumo, ricercando l'acquisizione dei prodotti alle migliori condizioni di mercato. In particolare il socio, attraverso l'approvvigionamento di beni e servizi a mezzo della società, si propone di ridurre i costi della distribuzione, conseguire attraverso la concentrazione della domanda sociale un maggior potere contrattuale sul mercato ed ottenere condizioni economiche e garanzie sulle caratteristiche qualitative degli acquisti. Nelle cooperative di consumo vi è la possibilità di attuare il sistema di ristorno. Cfr. F. Castiello, Dizionario della Cooperazione, Union Printing SpA, Viterbo, 1997.

² La cooperativa di produzione colloca sul mercato un bene o un servizio che presenta un valore aggiunto rispetto a quanto essa abbia acquistato da terzi (materie prime e servizi), per effetto delle trasformazioni operate essenzialmente con il lavoro dei propri soci e con l'impiego di beni strumentali, ovvero colloca sul mercato un prodotto che presenta un valore aggiunto rispetto alle materie prime conferite dai soci e trasformate con il lavoro degli stessi soci e/o di terzi.

³ I consorzi del lavoro sono organizzazioni composte esclusivamente da lavoratori che si associano ed assumono collettivamente l'esecuzione di opere e servizi, al fine di procurare ai soci condizioni di

L'ideologia della cooperazione trova il suo teorico ed ispiratore in Robert Owen⁵ il quale, esponente del socialismo e pioniere del socialismo utopistico, diffonde l'idea di creare una società dove ognuno svolge il proprio ruolo, vive in comunità e, con gli altri, concorre a condizioni di vita migliori e ne beneficia.

La prima vera esperienza cooperativa si è avuta a Manchester ed è ricordata come l'esperienza dei "Pionieri di Rochdale": un gruppo di operai dell'industria tessile creano il primo statuto ispirato ai principi della cooperazione e, sulla base delle esperienze fallimentari precedenti, decidono di vendere i prodotti a prezzi inferiori rispetto al mercato, ma superiori al prezzo di produzione. La strategia risulta vincente poiché i produttori ricevono guadagno, mentre i compratori beneficiano del risparmio.

In Francia le prime cooperative di lavoro o di consorzi si sviluppano tra il 1830 ed il 1840 grazie a Frances Bouchez e Luis Blanc: il primo sprona mobiliari ed orafi a formare cooperative, mentre il secondo propone un disegno di legge per la costruzione di laboratori per la cooperazione. La prima forma di "banca popolare" viene creata nel 1848 da Pierre Joseph Proudhon in contemporanea alla creazione di una prima forma di "banca cooperativa" in Belgio ad opera di Francois Haek.

La Germania, a differenza degli altri Paesi, approda alla cooperazione solo nel 1850 per risollevarsi dalla crisi che per lungo tempo aveva afflitto la Nazione. I più colpiti dalla crisi, come succede in qualsiasi epoca, sono i piccoli imprenditori ed i piccoli artigiani, ed è a loro che, per primi, si rivolge, ad opera di Hermann Schulze-Delitzsch il tentativo di fondare cooperative per affrontare i problemi di reperire materie prime e proteggersi contro malattie mortali.

Tanto è grande l'ideale del tedesco che, già nel 1859, sono nate 183 banche con ben 18mila soci: sono le prime "Banche Popolari".

stabilità, sicurezza e remuneratività tendenzialmente migliori di quelle del mercato. Importante è lo status del socio, sia come associato che come prestatore d'opera.

⁴ Le cooperative agricole possono essere classificate seguendo vari criteri come ad esempio il criterio che fa riferimento al ruolo dell'imprenditore agricolo: a) le cooperative per le quali il socio è il cliente, b) le cooperative per le quali il socio è un fornitore, c) le cooperative formate da soci-lavoratori.

⁵ Robert Owen (Newtown 1771- Newtown 1858) è uno dei primi socialisti del filone "socialismo utopistico"; il suo contributo è di fondamentale importanza nella storia del movimento operaio britannico. La sua idea innovativa fu quella di creare "comunità" di circa 1200 persone dislocate su un territorio di 1000-1500 acri, dove il lavoro e i suoi frutti appartenevano alla comunità stessa. È un primo prototipo di cooperazione.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen⁶, colui che ha ispirato le Casse Rurali e quindi le Banche di Credito Cooperativo, si muove contemporaneamente a Schulze, ma in modo diverso. Egli, infatti, non era motivato solo da fattori economici ma anche da fattori etici di ispirazione cristiana: è Dio che vuole la creazione delle cooperative di credito poiché esse sono un mezzo per aiutare gli uomini nel loro vivere quotidiano e a migliorare l'utilizzo di ciò che Dio ha loro donato. E' in questo che per primo si differenziano le Banche Popolari dalle Banche di Credito Cooperative, ma esteriormente, almeno agli albori, si presentano come delle "sorelle gemelle".

Nello stesso arco temporale si sviluppa la cooperazione in Italia, prendendo spunto dalle Sorelle Europee.

Le Banche di Credito Cooperativo nascono come Casse Rurali alla fine del 1800, basando il modello sul localismo e su motivazioni di ispirazione cristiana. Le Casse Rurali, dette anche Casse Raiffeisen in Alto Adige, sono improntate sin dall'inizio sull'innovativo modello tedesco creato da Raiffeisen.

In Italia la prima Cassa Rurale viene costituita da Leone Wollemborg⁷ nel 1883 a Loreggia, in provincia di Padova, su impronta del modello tedesco e nel 1888 viene

⁶ Friedrich Wilhelm Raiffeisen (Hamm 1818 - Neuwied-Heddesdorf 1888) è il pioniere della cooperazione. Il suo pensiero è racchiuso nel suo libro "Le cooperative di credito come mezzo per combattere la miseria delle popolazioni rurali (1866)" e si esplica nell'idea che la via per combattere i problemi sociali nei villaggi fosse la cooperativa di credito unita a quella di produzione. La cooperativa presa a modello da Raiffeisen è quella di Anhausen, in cui i soci non sono tenuti ad effettuare i versamenti delle quote di ammissioni e ad acquistare le azioni sociali e non hanno il diritto di partecipare agli utili. La cooperativa destina i fondi alla formazione di un capitale comune, che serve per acquistare materiali e oggetti necessari per le esigenze domestiche della campagna e per assolvere alle operazioni di credito. Raiffeisen ha sempre ritenuto che i propri principi non andassero intesi con eccessiva rigidità, ma assunti come dei punti di riferimento, poiché riteneva che il modello cooperativo di un Paese non potesse essere trasmesso in maniera identica in un altro Paese. Secondo l'autore il concetto di mutua assistenza si fonda sull'idea che persone con la stessa, o simile, situazione economica mettano insieme i fondi necessari per gestire una cooperativa e affermano la loro volontà di essere garanti gli uni degli altri.

⁷ Leone Wollemborg (Padova 1859 – Loreggia 1932) basa il suo pensiero sull'idea della cooperazione vista come attuazione del precetto cristiano, come elevazione morale e nasceva come confronto tra il movimento contadino e le associazioni cooperative di volontariato e con l'azione di aiuto e sostegno verso le classi più deboli. Wollemborg scrisse: " ... È ora di agire nel libero campo delle spontanee iniziative, mettendo con sollecitudine giudiziosa al servizio dei lavoratori sofferenti più e meglio che il nostro danaro una parte del nostro tempo e del nostro pensiero. Le associazioni cooperative nel nostro programma collettivo per il bene comune stringono ricchi e poveri in una salutare e fecondo nodo di simpatia e mutua fiducia. Non sono certo una panacea, non sono il solo mezzo del miglioramento civile, ma ne sono un valido e nobile mezzo." Inoltre l'autore precisava il localismo della cooperativa considerando la Cassa come una estensione della famiglia , con la gratuità del servizio da parte dei soggetti preposti.

creata la “Federazione fra le Casse Rurali e Sodalizi affini” cui aderiscono 51 Casse Rurali. Pochi anni più tardi, precisamente nel 1890, viene costituita la prima Cassa Rurale Cattolica ad opera del sacerdote don Luigi Cerutti a Gambarare in provincia di Venezia. Il modello della Cassa Rurale ha un grande sviluppo in ambito cristiano-cattolico proprio perché rispecchia i valori e le ideologie della Chiesa quali la possibilità per tutte le classi sociali, quindi anche quelle più povere, di beneficiare dei servizi offerti da una banca nonché dell’attenzione allo sviluppo locale che veniva poco considerato dalle altre istituzioni.

Grande importanza riveste l’enciclica *Rerum Novarum* proclamata da Papa Leone XIII del 1891 con la quale il movimento si diffonde notevolmente: è il momento ufficiale di entrata del modello in ambito Cattolico tanto che, solo nel 1897, sono già presenti nel territorio nazionale ben 904 Casse Rurali. L’enciclica ribadisce che “Sebbene tutti i cittadini senza eccezione alcuna, debbano cooperare al benessere comune che poi, naturalmente, ridonda a beneficio dei singoli, tuttavia la cooperazione non può essere in tutti né uguale né la stessa”⁸ quindi è “giusto che il governo s'interessi dell'operaio, facendo sì che egli partecipi in qualche misura di quella ricchezza che esso medesimo produce, cosicché abbia vitto, vestito e un genere di vita meno disagiato. Si favorisca dunque al massimo ciò che può in qualche modo migliorare la condizione di lui, sicuri che questa provvidenza, anziché nuocere a qualcuno, gioverà a tutti, essendo interesse universale che non rimangano nella miseria coloro da cui provengono vantaggi di tanto rilievo.”⁹

Quale conseguenza del grande sviluppo della cooperazione avutosi in pochi anni, nel 1905 viene intrapreso il tentativo di fondare la Federazione Italiana delle Casse Rurali che si realizzerà pienamente nel 1917 a Roma. Il compito è plurimo: promuovere la nascita di molte Federazioni Locali, rappresentanza e tutela del gruppo e promozione delle banche associate, supporto alle Casse di tipo sindacale, tecnico e finanziario. Negli anni 1918 e 1919 ha luogo il Primo Congresso nazionale delle Casse Rurali seguito, tuttavia, dalla grande scissione. Le cooperative cattoliche, infatti, si staccano dalla Legge delle cooperative e costituiscono la “Confederazione Cooperative Italiane” alla

⁸ Papa Leone XIII, Enciclica “*Rerum Novarum*”, parte seconda “Il vero rimedio: l’unione delle associazioni”, il diritto d’intervento dello Stato: per il bene degli operai.

⁹ Papa Leone XIII Enciclica “*Rerum Novarum*”, Op. cit.

quale aderisce la Federazione Italiana delle Casse Rurali. Negli anni successivi la cooperazione ha grande propulsione, tanto che nel 1922 si assiste alla massima espansione con 3540 aziende operanti. Nel Ventennio fascista il numero, tuttavia, viene ridotto considerevolmente fino ad arrivare, nel 1947 ad 804. Il regime fascista vuole controllare la cooperazione ed a tal fine crea, nel 1926, l'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione. La legge sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro impone la costituzione dell'Associazione Nazionale tra le Casse Rurali ed Enti Assimilati con un presidente di nomina governativa.

Punto focale della storia bancaria è l'anno 1936 quando viene varata la Legge Bancaria e contemporaneamente si costituisce l'Ente Nazionale Casse Rurali Agrarie con compiti di assistenza.

Nel 1937 entra in vigore il Testo Unico delle Casse Rurali e Artigiane (TUCRA), che tuttavia non favorisce l'espansione numerica delle Casse Rurali dopo essere diminuite numericamente durante il regime fascista.

A conclusione del regime fascista nel 1946 viene ricostituita dai cattolici la Confederazione Cooperative Italiane e dai cooperatori di altra ispirazione la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Un punto di svolta si ha nel 1947-1948 con l'emanazione della Costituzione della Repubblica Italiana nella quale all'art.45 si riconosce sul suolo nazionale il ruolo della cooperazione con finalità mutualistiche.

Nata nel 1909, la Federazione Italiana delle Casse Rurali e Artigiane viene ricostituita nel 1950 con compiti di assistenza e promozione delle associate che, in seguito, nel 1967, aderirà a Confcooperative.

Nel 1961 si ricostituiscono le Federazioni locali poiché c'è il rilancio del modello e dell'attività delle cooperative procedendo anche alla ristrutturazione delle Casse esistenti dotandole di nuove funzioni quali quella di rappresentanza, quella di tutela e di assistenza sia regionale che interregionale. Due anni più tardi, nel 1963, viene fondato l'Istituto di Credito delle Casse Rurali e Artigiane (ICCREA) con il compito, secondo l'art.2 dello Statuto ICCREA, di agevolare, coordinare e incrementare l'azione delle singole Casse attraverso lo svolgimento di funzioni creditizie, di intermediazione bancaria e assistenza finanziaria.

E' nel 1970 che si fonda il Groupement des Cooperatives d'Epargne et de Crédit, cioè l'Associazione delle Banche Cooperative della Cee dove tra i membri

fondatori spicca anche la Federazione Italiana, la quale, insieme ad Iccrea, partecipa all'Unione Internazionale Raiffeisen (IRU). Il Groupement des Cooperatives d'Epargne et de Crédit ha il compito di tutelare le cooperative in ambito comunitario sia per gli interessi di ciascuna sia per il loro maggiore sviluppo.

Tra il 1973 ed il 1977 si avverte una più forte integrazione tra cooperazione di credito e altri settori cooperativi. Nascono infatti nel 1973 le Casse Centrali di Bolzano e Trento, denominate nel 1977 Agrileasing e successivamente nel 2011 Iccrea BancaImpresa. Si tratta di una società che permette alle cooperative di effettuare operazioni di leasing immobiliare e mobiliare.

Il primo organismo in Italia di autotutela dell'industria bancaria è il Fondo Centrale di Garanzia creato nel 1978 sul quale non è stata disposta una normativa, mentre nel 1980 viene creata la Scuola Centrale del Credito Cooperativo come organismo per la formazione all'interno del Credito Cooperativo che è l'attuale SEF Consulting.

L'adesione all'Associazione Bancaria Italiana (ABI) si ha nel 1981, due anni prima dell'anniversario centenario della nascita della prima Cassa Rurale avvenuta nel 1883.

Di notevole importanza è l'anno 1993 nel quale entra in vigore il Testo Unico in materia bancaria e creditizia (TUB), con il decreto legislativo n.385 del 1° settembre 1993, che consente alle neo Banche di Credito Cooperativo (BCC) di offrire tutti i servizi ed i prodotti finanziari come una qualsiasi altra banca commerciale. Il TUB sancisce, quindi, in corrispondenza del mutamento di denominazione da Casse Rurali a Banche di Credito Cooperative, il venir meno dei limiti di operatività perché oltre alla possibilità di offrire tutti i servizi ed i prodotti fino a questo momento appannaggio delle altre banche, le BCC possono estendere la compagine sociale a tutti coloro che operano o risiedono nel territorio di operatività per qualsiasi professione svolta.

Le Banche di Credito Cooperativo, così come le Banche Popolari, sono disciplinate nel Testo Unico Bancario (d.lgs. n.385 del 1993) al Capo V Titolo II alle quali vengono dedicate, rispettivamente, la Sezione II e la Sezione I.

In particolare le BCC vengono disciplinate agli artt. 33-37, specificando funzioni, obblighi e diritti di ciascuna banca cooperativa. E', questo, un passo importante per la cooperazione alla quale viene riconosciuto un posto di rilievo nella rosa delle norme bancarie nazionali. Infatti, alle società bancarie che esercitano

l'impresa bancaria si applica la disciplina del diritto comune dettata dal codice civile, mentre per le banche organizzate in forma di società per azioni (SPA) si applica lo statuto che differisce, a volte in maniera sostanziale, dalla disciplina comune. Di conseguenza le BCC vengono equiparate alle altre banche operanti nel territorio nazionale.

Gli anni Novanta, quindi, sono gli anni durante i quali il Credito Cooperativo razionalizza la propria struttura, nel 1995 diventa operativa Iccrea Holding, capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea, con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle società partecipate, quali: Iccrea Banca, Banca Agrileasing, Aureo Gestioni e BCC Vita.

Nel 1997 viene sostituito il Fondo Generale di Garanzia con il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) con funzioni di prevenzione delle crisi, oltre che strumento obbligatorio di tutela secondo la Direttiva dell'Unione Europea.

Durante il XII Convegno Nazionale di Riva del Garda, nel 1999, viene approvata la "Carta dei Valori" del credito cooperativo e la definizione del sistema a rete. E', tuttavia, in occasione del XIII Convegno Nazionale, tenutosi a Parma nel 2005, che si registra l'approvazione del Progetto di qualificazione del "sistema a rete" che prevede la creazione di una forma di garanzia incrociata a protezione della clientela delle BCC e l'approvazione della Carta della Coesione.

Dal 2000 in poi per le BCC si susseguono molte novità, poiché nel 2001 le BCC possono introdurre nello statuto il ristorno ai soci, nel 2002 la Vigilanza si occupa del rispetto dei requisiti cooperativi affidata agli organismi di categoria delle BCC e nel 2003 si ha l'importante Riforma del Diritto societario con la quale le BCC sono riconosciute cooperative a "mutualità prevalente".

Nel 2004 viene costituito il Fondo Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, strumento volontario ed esclusivo delle BCC che ha lo scopo di tutelare il diritto di credito degli obbligazionisti.

Il 25 luglio 2008 viene, poi, costituito il Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, con l'obiettivo di tutelare la clientela delle BCC, delle Casse Rurali e delle Casse Raiffeisen salvaguardando la "liquidità e la solvibilità" delle banche aderenti al fondo.

Attualmente le BCC si sono rivelate molto più solide rispetto alle altre banche riuscendo a superare più facilmente molti aspetti della crisi economica e finanziaria che ormai da molto tempo affligge il nostro Paese.

1.2 STRUTTURA E FUNZIONE OPERATIVA

Le Banche di Credito Cooperativo esplicano la loro identità nel loro nome: sono “Banche”, sostengono l’economia reale facendo “Credito” e possiedono lo stile “Cooperativo” improntato al protagonismo, al coinvolgimento ed al network.

Tra i punti focali troviamo la “Cooperazione”, intesa come auto-governo, democrazia economica, iniziativa bottom-up e sussidiarietà; le “Mutualità” interna, esterna e di sistema, intese come prevalenza del credito ai soci, logica del vantaggio e non del dividendo, valore nel tempo (sostenibilità), con il connubio tra l’assenza dello scopo di lucro e l’erogazione del credito ai soci; il “Localismo”, inteso nell’operare obbligatoriamente in una definita e limitata area e di conseguenza operare nel territorio e per il territorio.

Fondamentali per il Credito Cooperativo sono la Carta dei Valori, redatta nel dicembre 1999, e la Carta della Coesione, redatta nel dicembre 2005. Temporalmente differenti, ma simili nei propositi, queste due Carte costituiscono la spina dorsale dei principi della cooperazione moderna: la Carta dei Valori è il “patto” che lega il Credito Cooperativo alle comunità locali perché definisce le regole che la BCC deve rispettare nei confronti dei soci, dei collaboratori e dei clienti; la Carta della Coesione, invece, riflette le banche in un contesto di “rete” o più propriamente di network.

Il testo della Carta dei Valori consta di ben dodici punti, mentre la Carta della Coesione consta di dieci punti, solo due in meno. I punti della Carta dei Valori sono i principi base che sin dall’inizio hanno animato gli spiriti che partecipavano al credito cooperativo. In particolar modo i punti della Carta dei Valori sono:

- Primato e centralità della persona;
- Impegno;
- Autonomia;
- Promozione della partecipazione;
- Cooperazione;
- Utilità, servizi e benefici;

- Promozione dello sviluppo locale;
- Formazione permanente;
- Soci;
- Amministratori;
- Dipendenti;
- Giovani¹⁰.

Ognuno di questi punti, fondamentali perché peculiari di ciascun ambito, descrive un valore del credito cooperativo. Il primo punto, ossia *Primato e centralità della persona*, è, forse, uno dei più significativi: il fulcro di tutto è la persona intesa nei suoi diritti e nei suoi doveri, il capitale umano diventa una ricchezza alla quale non si può rinunciare e tutta l'attenzione si sposta sulla valorizzazione della persona sia essa "socio", sia essa "cliente", sia essa "dipendente".

L'*impegno* è un punto che per molto tempo è rimasto sottinteso nella logica della cooperazione, sia perché per essere parte di una comunità che "coopera" ciascuno "deve fare del suo", sia perché il primo e fondamentale obiettivo per il quale sono nate le cooperative sono migliorare le condizioni di vita delle classi più povere: ci si è "impegnati" affinché potesse realizzarsi. Benché questo obiettivo di fondo sia rimasto ancora oggi per assistere quelli che vengono definiti "i nuovi poveri", l'impegno si vede anche nella soddisfazione dei bisogni, che possono andare da quelli economici a quelli più propriamente finanziari, di soci, dipendenti e, soprattutto, clienti.

La cooperazione, per definizione, è la condivisione di obiettivi, lavoro e frutti. Ciò nonostante, vi deve essere all'interno della comunità l'*autonomia* che funge da input per nuove idee ed iniziative. E' solo dalle singole idee che può svilupparsi quella vincente a seguito della collaborazione e dello scambio tra gli individui "coordinando, collegando ed integrando nel sistema del Credito Cooperativo"¹¹.

Per quanto riguarda la *Promozione della Cooperazione*, il Credito Cooperativo cerca di includere tra le proprie iniziative quelle di assistenza alle famiglie ed alle piccole e medie imprese favorendole nell'accesso al credito. A questo proposito sono molte le iniziative in differenti ambiti, come ad esempio per l'ambiente, per l'arte, per la

¹⁰ Carta dei Valori del Credito Cooperativo, dicembre 1999. Punto n.12 "Giovani" aggiunto inserito durante il XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo dicembre 2011.

¹¹ Carta dei Valori del Credito Cooperativo punto n.3 "Autonomia", dicembre 1999

comunità locale, a favore del “Sud del mondo”, contro l’usura, per i giovani e per i diversamente abili, per la cultura, per la formazione, per la responsabilità sociale, per la salute, per le pari opportunità e per l’innovazione.

Il quinto punto, la *Cooperazione*, è, secondo la Carta dei Valori “l’unione delle forze, il lavoro di gruppo, la condivisione leale degli obiettivi”¹² che sono “il futuro della cooperazione”¹³. La cooperazione è la logica del “noi”, concetto che viene definito in maniera forte da Lorenzo Guetti ne “L’edificio del bene comune” in Almanacco Agrario nel 1895. Egli dice che: “...Quando voi siete uniti in una società, v’arricorda, che siete non più voi soli, ma tanti fratelli di una stessa famiglia, che voi non lavorate più per solo vostro conto od utile, ma per conto di tutti, pel bene sociale. Ancora, voi dovete bene imprimervi nella mente che la sola opera vostra non è sufficiente allo scopo comune, ma che è pur necessaria l’opera anche degli altri, e che l’opera vostra stessa per essere proficua deve accordarsi con quella che viene altrove... Nelle vostre fabbriche sociali l’io non deve mai farsi vedere, è sempre il noi quello che deve dare il lucido al cemento, e che deve spiccare ovunque si guardi nel l’edificio.”¹⁴

Utilità, Servizio e Benefici è il sesto “valore” sul quale ci si può concentrare, infatti poiché il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro, ciò che anima è il conseguimento di un risultato del quale possano beneficiare sia coloro i quali sono all’interno della banca, sia coloro che partecipano dall’esterno. E’ “testimonianza di capacità imprenditoriale e misura dell’efficienza organizzativa, nonché condizione indispensabile per l’autofinanziamento e lo sviluppo della singola banca cooperativa”¹⁵, quindi si cerca di alimentare le riserve e di preservarle per essere utilizzate nel futuro come capitale.

La *Promozione dello sviluppo locale* è un altro obiettivo che la BCC deve perseguire lungo tutto il corso della sua esistenza, dalla sua costituzione fino al suo scioglimento, perché proprio per natura, e per legge, è legata al territorio nel quale ha sede legale e trae dal territorio le risorse necessarie al suo sviluppo. Da questo poi

¹² Carta dei Valori del Credito Cooperativo punto n.5 “Cooperazione”, dicembre 1999

¹³ Carta dei Valori del Credito Cooperativo punto n.5 “Cooperazione”, dicembre 1999

¹⁴ Lorenzo Guetti, L’Edificio del bene comune in Almanacco Agrario, 1895 in Bilancio Sociale e di Missione del Credito Cooperativo: “BCC, energia per lo sviluppo dei territori”, 2008 pag. 18.

¹⁵ Carta dei Valori del Credito Cooperativo punto n.6 “Utilità, Servizio e Benefici”, dicembre 1999

deriva l'impegno nel preservare il proprio luogo di appartenenza, è un'esistenza in simbiosi.

L'ottavo punto, *formazione permanente*, è comune a tutte le realtà del credito cooperativo, da quelle dirigenziali a quelle dei dipendenti. Questo aspetto si inserisce pienamente nella logica della cooperazione e contribuisce a sostenerne la crescita continua. Ecco perché è un punto che si lega con tutti gli altri della Carta dei Valori.

I penultimi tre punti trattano di coloro che operano nella Banca, ossia soci, amministratori e dipendenti. Sono coloro che mettono in pratica i valori del Credito Cooperativo, che sviluppano idee, che trattano con i clienti, che cercano strategie di sviluppo futuro.

Rilievo notevole hanno i *Soci* i quali, pur beneficiando di molte agevolazioni e di molti diritti all'interno della banca, hanno il dovere e l'obbligo morale di "contribuire allo sviluppo della banca" prodigandosi affinché permanga il rapporto con il territorio, si sviluppi maggiormente la compagine sociale, si riscontrino miglioramenti di gestione anno dopo anno. Essi sono "fedeli allo spirito dei fondatori", "credono ed aderiscono ad un codice etico fondato sull'onestà, la trasparenza, la responsabilità sociale, l'altruismo"¹⁶.

Gli *Amministratori*, invece sono coloro ai quali spettano le scelte e le deliberazioni della banca, devono "creare valore per i soci e per la comunità"¹⁷, quindi hanno la responsabilità di dirigere e di decidere.

Infine i *Dipendenti* della banca "si impegnano sul proprio onore a coltivare la propria capacità di relazione orientata al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, tempo alla formazione permanente e spirito cooperativo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della banca per la quale lavorano"¹⁸. Stando a contatto diretto con la clientela, rappresentano la BCC quindi hanno l'obbligo morale di svolgere il proprio lavoro in maniera qualificata.

L'ultimo punto della Carta dei Valori, i *Giovani*, è stato inserito nel XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo perché è stato ritenuto di fondamentale importanza ribadire il loro ruolo all'interno della cooperazione. La nuova generazione,

¹⁶ Carta dei Valori del Credito Cooperativo punto n.9 "Soci", dicembre 1999

¹⁷ Carta dei Valori del Credito Cooperativo punto n.10 "Amministratori", dicembre 1999

¹⁸ Carta dei Valori del Credito Cooperativo punto n.11 "Dipendenti", dicembre 1999

invero, è formata da coloro i quali portano lo standard dell'innovazione, proposito della cooperazione passata, presente e futura.

La Carta della Coesione, più giovane rispetto alla Carta dei Valori, ha il compito di fungere da “intermediario” tra la BCC ed il sistema del quale fa parte. I principi della Carta della Coesione sono:

- Principio di autonomia;
- Principio di cooperazione;
- Principio di mutualità;
- Principio di solidarietà;
- Principio di legame con il territorio;
- Principio di unità;
- Principio di democrazia;
- Principio di sussidiarietà;
- Principio di efficienza;
- Principio di trasparenza e reciprocità¹⁹.

La Carta della Coesione sviluppa i principi basandosi sulla Carta dei Valori, sulla Costituzione e sul TUB prendendo spunto in particolar modo dall'Art.3 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo per il *principio di autonomia*, dall'Art. 45 della Costituzione e dall'Art.2 della Carta dei Valori per il *principio di mutualità*, dall'Art. 34 del TUB e dall'Art.2 dello Statuto-tipo delle BCC-CR per il *principio di legame con il territorio*, della definizione di “sistema a rete” emanata nel XII Convegno Nazionale del Credito Cooperativo nel 1999 per il *principio di sussidiarietà*.

La BCC è sia un sistema associativo sia un sistema imprenditoriale. Il sistema associativo si esplica nel coordinamento tra le banche facenti parte dell'apparato bancario, nella consulenza e nell'erogazione di servizi alla comunità. Il sistema imprenditoriale è, invece, il complemento operativo, ossia si occupa della fornitura dei prodotti finanziari. Il sistema associativo è a sua volta suddiviso, a seconda dell'indirizzamento dell'attività, nei tre versanti locale, regionale e nazionale e vi fanno parte la Federazione locale e Federcasse. Il sistema imprenditoriale è rivolto al Gruppo Bancario Iccrea del quale fanno parte la Capogruppo, Iccrea Holding e dalle Società da

¹⁹ Carta della Coesione, dicembre 2005

questa controllate, che si occupano di erogare prodotti e servizi a beneficio esclusivo delle Banche di Credito Cooperativo e delle Casse Rurali.

Prendendo a riferimento Iccrea Banca, si può analizzare la continuità operativa che si sviluppa in quattro fasi:

1. Analisi dei requisiti di continuità;
2. Definizione e continuo aggiornamento delle strategie per la continuità;
3. Sviluppo e gestione di procedure di risposta agli incidenti;
4. Esercizio e continua revisione del sistema.

Queste fasi si sviluppano in modo iterativo secondo un procedimento continuo in quanto input dell'analisi dei requisiti di continuità è l'esercizio e la continua revisione del sistema. Il sistema di continuità operativa di Iccrea Banca risponde a quanto stabilito dalla Banca d'Italia nelle disposizioni del 4 novembre 2004 (Linee guida per la continuità di servizio delle infrastrutture qualificate dei sistemi di pagamento).

L'analisi dei requisiti di continuità concerne l'impatto di predefiniti scenari di disastro su tutti i processi aziendali, individuando fra l'altro i requisiti di sicurezza espressi in termini di tempi di ripartenza (cosiddetto Recovery Time Objective RTO²⁰) e massimo intervallo temporale di perdita dati (cosiddetto Recovery Point Objective RPO²¹).

Nella fase di definizione e continuo aggiornamento delle strategie per la continuità vengono progettate e realizzate le misure per prevenire o affrontare i disastri previsti, per i processi più critici sono definite misure organizzative più specifiche di recovery e contingency: le procedure amministrative di recovery comprendono le contingency che vengono applicate in attesa delle prime.

La terza è la fase di sviluppo e gestione di procedure di risposta agli incidenti per facilitare il rientro delle emergenze in situazioni di normalità.

L'ultima fase, esercizio e continua revisione del sistema, si esplica nel lungo periodo poiché è la fase che assicura nel tempo la buona riuscita della continuità operativa tramite una continua revisione dell'attività.

²⁰ Il Recovery Time Objective è il tempo necessario per il pieno recupero dell'operatività di un sistema o di un processo organizzativo in un sistema di analisi.

²¹ Il Recovery Point Objective rappresenta il massimo tempo che intercorre tra la produzione di un dato e la sua messa in sicurezza e fornisce la misura della massima quantità di dati che il sistema può perdere a causa di guasto improvviso.

Le BCC sono società cooperative per azioni a responsabilità limitata, sono differenti dalle altre banche presenti sul territorio nazionale per molteplici ragioni. Anzitutto hanno una diversa forma giuridica e, inoltre, perseguono scopi differenti. Essi corrispondono allo scopo mutualistico per le BCC e allo scopo lucrativo per le banche costituite sotto forma di SpA. In particolare lo scopo mutualistico consiste nel fatto che i soci godono di alcune agevolazioni, ad esempio sul tasso di interesse quando utilizzano i prodotti ed i servizi della BCC.

La partecipazione al capitale dei soci si svolge unicamente secondo azioni nominative che devono avere un valore nominale compreso in un range di 25-500 euro. La quota massima che ciascun socio può detenere è di 50.000 euro e per qualsiasi numero di azioni possedute il voto in assemblea di ciascun socio è sempre uno solo, secondo il principio del voto capitario ossia “una testa, un voto”. Infatti l’assemblea, il cui numero non può essere inferiore a 200, si svolge con voto “per testa” e non “per valore”.

Le BCC, come tutte le cooperative, hanno un capitale sociale variabile poiché si modifica solo per l’entrata e l’uscita dei soci, quindi può essere modificato senza variazione dell’atto costitutivo.

L’attività a favore dei soci deve essere prevalente rispetto a quella dei clienti che non sono soci, dato che la BCC è obbligata a rivolgere ai soci più del 50 per cento delle attività di rischio svolte, oppure ad investimenti finanziari con ponderazione zero come i titoli di Stato.

La BCC può svolgere la sua attività solo nella “zona di competenza territoriale” che è costituita da comuni dove la banca ha le proprie filiali ed dai comuni limitrofi. Lo Statuto prevede una tolleranza pari al 5% al vincolo del localismo, ciò vuol dire che la BCC può assumere una quota di attività di rischio al di fuori della sua zona territoriale di competenza nel limite del 5% dei crediti e dei titoli finanziari di queste zone. In generale, ad eccezione di questa quota, i soci ed i clienti della banca devono essere solamente soggetti che risiedono nella zona di competenza territoriale o vi hanno la loro sede o vi operano con “carattere di continuità”. Per accertare il carattere di continuità si fa leva sul concetto di “centro di interessi” per il socio o aspirante socio. Gli interessi di questi possono essere di vario genere da quelli lavorativi, sia dipendente che autonomo, sia in altri legami economici con il territorio quali diritti reali su immobili siti nella zona

di competenza della BCC; per le persone giuridiche si tiene conto, altresì, della sede legale, della direzione, degli stabilimenti e delle unità operative.

L'apertura di altre filiali è soggetta a regole diverse rispetto alle altre categorie di banche presenti sul territorio nazionale, in particolar modo occorre il consenso della Banca di Italia che provvede a verificare determinati requisiti posseduti dalla BCC. Prima di tutto verifica se la BCC ha posto in essere una rete di rapporti con la clientela residente od operante nel nuovo comune o nei comuni limitrofi a seguito di una raccolta di almeno 200 adesioni di nuovi soci. In secondo luogo controlla che siano rispettati i coefficienti patrimoniali obbligatori, per garantire sicurezza ed affidabilità della banca. Infine la banca deve avere una situazione organizzativa ed un sistema di controlli interni adeguati per far fronte alle situazioni di rischio connesse al nuovo sbocco di insediamento.

Gli utili non possono essere distribuiti liberamente ai soci, dati i limiti stringenti posti dalla normativa. Almeno il 70% degli utili deve essere destinato a riserva legale, almeno il 3% del residuo deve essere indirizzato verso fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Tutto ciò che rimane, dopo essere stato distribuito ai soci, può essere devoluto per finalità di beneficenza, per la rivalutazione delle azioni, per l'assegnazione ad altre riserve o fondi o per la distribuzione ai soci sotto forma di dividendo secondo quanto previsto dallo Statuto o dall'assemblea. Ciò che invece rimane dopo la distribuzione, e che non è stato destinato ad altre finalità, deve essere obbligatoriamente indirizzato a scopi di assistenza e beneficenza. In definitiva le BCC possono distribuire una percentuale inferiore, di molto o di poco, del 30 per cento.

Lo statuto nelle Banche di Credito Cooperativo svolge un ruolo strategico, più che nelle altre banche. Tramite lo statuto, la BCC recepisce le indicazioni prudenziali della Vigilanza e, sulla base di queste, disciplina la sua attività, le operazioni di intermediazione poste in essere con la clientela e la zone di competenza territoriale ove operare.

Le BCC perseguono una duplice strategia: la prima è "fare banca", la seconda è "fare banca mutualistica".

La prima strategia punta al miglioramento dell'efficienza tramite l'outsourcing interno, della salvaguardia dai rischi, dei controlli sia interni che esterni,

dell'ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi, delle garanzie che vengono offerte alla clientela.

Le seconda strategia ha come base la prima strategia alla quale si aggiungono, prima di tutto, l'estensione della legge sulla revisione cooperativa alle BCC. Questa legge ha l'obiettivo di monitorare e promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento dei soci. La strategia del "fare banca mutualistica" valorizza la missione aziendale dello statuto delle BCC cioè "essere intermediarie della fiducia dei soci e delle comunità locali, lavorare per la promozione del benessere e dello sviluppo complessivo assicurando un servizio conveniente e personalizzato e favorendo la partecipazione e la coesione"²². Si rafforza la partnership con coloro che attuano lo sviluppo delle comunità locali, quali rappresentanze delle imprese, enti locali ed altre cooperative e viene costruito un percorso di formazione per gli attori della banca.

L'attività delle BCC pone alla sua base, inoltre, due principi: il principio di solidarietà e di sussidiarietà. Questi due principi garantiscono l'efficienza su due versanti: il primo si esplica principalmente nei rapporti di collaborazione e corresponsabilità tra BCC-CR, mentre il secondo si esplica nelle strutture nazionali e regionali delle banche²³.

Dislocate su tutto il nostro Paese ci sono 382 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali e 4458 sportelli, in tutto il sistema sono presenti 1.180.369 soci e 37.000 dipendenti.

²² Bilancio Sociale e di Missione del Credito Cooperativo: "BCC, energia per lo sviluppo dei territori", 2008 pag. 23.

²³ Cfr. V. Troiano in F. Capriglione, L'ordinamento finanziario italiano, Cedam, Padova 2010 pp. 553 e ss.



Inizia nel 1883 a Loreggia la storia delle BCC-CR



Sono 382 le BCC-CR con oltre 4 mila 400 sportelli



Le BCC sono banche dei territori, presenti in 101 Province e 2.711 Comuni

* Dati a marzo 2014

Fonte: www.creditocooperativo.it



37 mila
collaboratori



Sono oltre 37 mila i collaboratori nelle BCC, Federazioni locali, enti e società del Sistema

1,2 milioni soci + **0,7** %



Le BCC si fondano su società di persone e non di capitali




* Dati a marzo 2014

Fonte: www.creditocooperativo.it

La raccolta da banche, sommata alla raccolta da clientela ed alle obbligazioni, forma la provvista complessiva che ammonta a 194,5 miliardi di euro dove solo la raccolta da clientela sommata alle obbligazioni consta di 160 miliardi di euro con una quota di mercato pari al 7,8%. Gli impieghi economici sono pari a 136,1 miliardi di euro, ma considerando anche i finanziamenti erogati dalle Banche al Credito Cooperativo, sono pari in totale a 150,2 miliardi di euro per una quota del 7,3%. Le

BCC-CR hanno erogato impieghi economici alle imprese per un totale di 88,6 miliardi di euro: ponendo a confronto tale dato con il sistema bancario complessivo, si ha il -1,7% del primo contro il -2,7% del secondo, con una quota di mercato delle BCC-CR in questo ambito del 9,6%. Se a questo si sommano tutti i finanziamenti che sono stati erogati dalle banche di secondo livello gli impieghi risultano pari a 99,4 miliardi di euro con una quota del 10,8%.

Il capitale e le riserve formano il patrimonio che ammonta a 20,1 miliardi di euro, il Tier1 ratio è pari al 14,4% ed il coefficiente patrimoniale è del 15,4% (dicembre 2013).



Fonte: www.creditocooperativo.it

Le quote di mercato del credito al settore produttivo si mantengono particolarmente elevate




* Dati a marzo 2014

Fonte: www.creditocooperativo.it

Per quanto riguarda gli impegni erogati i dati dicono di: 22,5% alle imprese artigiane, 8,7% alle famiglie consumatrici, 17,7% alle famiglie produttrici, 8,7% alle società non finanziarie, 13% alle istituzioni senza scopo di lucro che rappresenta il terzo settore. Questi dati, risalenti a marzo 2014 e reperiti dal sito ufficiale del Credito Cooperativo, sono significativi per constatare la diffusione della cooperazione in Italia.²⁴

Le BCC finanziano l'economia reale

Le quote di mercato degli impieghi erogati dalle BCC



* Dati a marzo 2014

Fonte: www.creditocooperativo.it

²⁴ Dati prelevati dal sito ufficiale del credito cooperativo, www.creditocooperativo.it

Dalla metà degli anni novanta fino ad oggi il credito cooperativo ha visto una lunga fase di crescita che ha interessato prima di tutto la clientela. “Dal 1995 al 2010 la quota dei prestiti alle imprese con meno di 20 addetti è salita dall’11 al 19 per cento, quella relativa ai finanziamenti alle famiglie dal 6 al 9 per cento. Di rilievo è stato anche l’aumento della presenza nel mercato del credito alle imprese medie e grandi, dove il peso delle BCC è salito dal 2 al 7 per cento.”²⁵ La crescita di tutto l’ambito cooperativo è stata sostenuta dall’incremento dei volumi, dall’ampliamento dei margini reddituali e dalla crescita del patrimonio.

1.3 SOCIETÀ COOPERATIVE E COOPERATIVE DI CREDITO

Tra la disciplina speciale e la disciplina di genere delle banche cooperative si prevede la prevalenza della prima sulla seconda, tuttavia il codice civile costituisce una importante fonte normativa in ambito cooperativo.

Il Titolo VI del Libro V intitolato “Del Lavoro” è dedicato alle imprese cooperative e alle mutue assicuratrici, e tratta tale disciplina dall’art. 2511 all’art. 2548. Tramite lo studio degli articoli del codice civile è possibile verificare quanto la disciplina delle società cooperative è simile alla disciplina speciale applicabile alle banche di credito cooperativo. Invero per alcune parti della disciplina delle banche si vede l’applicazione della normativa codicistica.

L’art. 2511 cc declina la definizione di cooperative che sono “società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.

L’art. 2512, invece, descrive la cooperativa a mutualità prevalente: “sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

²⁵ A. M. Tarantola, *Il credito cooperativo del domani: sviluppo, efficienza e solidarietà*, Roma, 2011.

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci”.

Altro focus di questo articolo è rappresentato dall'albo specifico presso il quale le società a mutualità prevalente devono essere iscritte e presso il quale devono essere depositati i bilanci annuali.

Da questi primi due articoli si può evincere che tutte le caratteristiche declinate per le BCC nelle pagine precedenti derivano da quelle più generali di una qualsiasi società cooperativa.

Di particolare rilievo risulta l'art. 2515 sulla denominazione sociale: “La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.”

Per la disciplina applicabile l'art. 2519 afferma che: “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”. A questo punto c'è una deroga nel caso in cui la cooperativa possiede un numero di soci inferiore a venti oppure un attivo dello stato patrimoniale inferiore ad un milione di euro: in questo caso si applicano le norme compatibili sulla società a responsabilità limitata.

La società cooperativa, come la maggior parte delle società, deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo delle società cooperative è disciplinato dall'art. 2521 presente nella Sezione II del Titolo VI, tramite il quale vengono esplicitate le norme circa lo svolgimento dell'attività mutualistica con i soci e anche con i terzi. In particolare “l'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;

- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società”.

Nell'atto costitutivo, poi, è compreso lo statuto che contiene le norme relative al funzionamento della società anche se è un atto separato.

Per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci sono presenti regolamenti contenenti criteri e regole per lo svolgimento dell'attività, quando questi non fanno parte dell'atto costitutivo devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La società cooperativa permette l'entrata e l'uscita libera da parte dei soci, infatti secondo l'art. 2528, “l'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci”.

La domanda di ammissione a socio può essere anche rigettata, in questo caso l'assemblea deve, entro sessanta giorni, motivare la decisione e comunicarla. Nel caso di non ammissione da parte degli amministratori, chi ha fatto domanda, può entro sessanta giorni dalla comunicazione di non ammissione, chiedere all'assemblea di pronunciarsi sulla richiesta.

Il nuovo socio deve versare l'importo della quota ad esso spettante o dell'azione alla quale si aggiunge il sovrapprezzo determinato dall'assemblea²⁶.

²⁶ Cfr. L. F. Paolucci, *Le società cooperative*, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI), 2012, pp. 95 e ss.

CAPITOLO II

LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E LE BANCHE POPOLARI: ANALOGIE E DIFFERENZE.

2.1 INTEGRAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO: PECULIARITÀ DELLE BCC E DELLE BANCHE POPOLARI.

Il Testo Unico Bancario (TUB, D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385) dedica alle Banche di Credito Cooperativo ed alle Banche Popolari il Capo V intitolato specificatamente “Banche Cooperative”. Questo titolo è significativo poiché, con le proprie peculiarità e le proprie similarità, sia le BCC che le Banche Popolari fanno parte di questa categoria.

L’art. 28 “Norme applicabili” è declinato così:

“1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.

2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto”.

Questa norma è di apertura e identifica i “criteri ordinatori delle banche che adottano la formula organizzativa della società cooperativa”²⁷, precisa che i controlli governativi applicabili alle società cooperative non possono essere applicati alle banche cooperative; pone inoltre l’attenzione sul concetto di mutualità prevalente che è stato, peraltro, in parte modificato ed innovato nel 2003/2004 ad opera della riforma del diritto societario.

²⁷ F. Capriglione, Commento all’art. 28 TUB, in Commentario al Testo unico in materia bancaria e creditizia, a cura di F. Capriglione, M. Pellegrini, V. Troiano e M. Sepe, Cedam, Padova 2012, p.339 .

Il TUB unifica le banche cooperative in un unico Capo, in modo tale che esse rappresentino “specie distinte di uno stesso genus di società cooperativa a responsabilità limitata”²⁸. Tuttavia, lo sviluppo nel tempo ed in diverse forme delle protagoniste del credito cooperativo ha fatto sì che emergessero le loro essenze autentiche, invero per molto tempo si è ritenuto che le Banche Popolari fossero prive del carattere sociale.

Le due sezioni del TUB dedicate alle Banche Cooperative possono essere analizzate in una logica comparativa poiché declinano specularmente le caratteristiche delle due tipologie bancarie.

Le norme generali vengono declinate negli artt. 29 e 33, rispettivamente per le Banche Popolari e per le Banche di Credito Cooperativo.

Le analogie sono riscontrabili nella forma giuridica, la quale deve essere di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, e nella nomina dei membri degli organi di amministrazione e di controllo, che compete agli organi sociali. Le due categorie, invece, si differenziano in relazione al valore nominale delle azioni, alla denominazione e all’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo del 1947 n.1577.

In dettaglio, il valore nominale delle azioni per le Banche Popolari non può essere inferiore a 2 euro, mentre per le BCC deve essere compreso tra 25 e 500 euro²⁹. Il limite inferiore fa sì che i soci delle BCC non apportino una quota partecipativa irrisoria, mentre il limite superiore comporta che la soglia per poter entrare a far parte della compagine azionaria non sia molto elevata e, quindi, avvenga più agevolmente: “la determinazione di un limite massimo al possesso azionario sembra appropriata alla logica costruttiva della società cooperativa a fondamento mutualistico”³⁰. Solo per le Banche di Credito Cooperativo è concesso l’uso della locuzione “credito cooperativo” all’interno della denominazione sociale: questo pone un divieto per gli altri soggetti

²⁸ F. Capriglione, Commento all’art. 28 TUB, in M. Pellegrini, V. Troiano e M. Sepe, Op. cit.

²⁹ Questi limiti derivano dalla legge del 31 gennaio 1992, n. 59 intitolata “Nuove norme in materia di società cooperative” la quale stabilisce all’art. 3 comma 3 che “Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.” I limiti sono poi stati riconvertiti nella nuova valuta dell’euro rispettivamente in 25 e 500 euro.

³⁰ M. Pellegrini, Commento all’art. 33 TUB, in F. Capriglione, M. Pellegrini, V. Troiano e M. Sepe, Op. cit., p. 395

bancari, ai sensi dell'art.133 del TUB, di utilizzare la medesima espressione. Infine, le due categorie manifestano una sostanziale differenza determinata dall'art.29 "Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni": di fatto alle Banche Popolari, al contrario delle BCC a mutualità prevalente, è preclusa la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali. In tal senso, quindi, le prime, ossia le Banche Popolari, hanno una mutualità "strutturale e non funzionale". Tale divario è stato ulteriormente ribadito dalla legge di riforma delle società cooperative del 31 gennaio 1992 n.59, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 1992 n.31 ed entrata in vigore il 22 febbraio 1992, recante il titolo "*Nuove norme in materia di società cooperative*". Al punto 21 "Norme transitorie e finali" viene espressamente affermato che "Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali.". In definitiva, la differenza sostanziale risiede nella diversa mission delle due tipologie. Le BCC, infatti, perseguono lo scopo sociale di favorire i soci nell'accesso al credito e di fornire loro un vantaggio patrimoniale che può risolversi nella fornitura di beni e servizi ad un prezzo più conveniente di quello che potrebbero trovare sul mercato o nell'offerta di occasioni di lavoro più favorevoli e remunerative. Le Banche Popolari, invece, non possono offrire tali benefici ai propri soci in quanto l'attività bancaria è incentrata sul perseguimento dello scopo di lucro.

I soci vengono disciplinati dall'art. 30 per le Banche Popolari e dall'art. 34 per le BCC. Per entrambe le categorie la dimensione della compagine sociale è pari a 200, così come pure è uguale il criterio di voto in assemblea basato sul metodo "una testa un voto". Tale criterio, quindi, non tiene conto delle quote detenute da ciascun socio che possono ammontare ad un massimo di 50000€ di valore nominale complessivo per le Banche di Credito Cooperativo e allo 0,5 per cento del capitale sociale per le Banche Popolari. Nel caso delle Banche Popolari tale limite si applica non solo ai soci, come per le BCC, ma anche ai non soci. Il divieto di detenere azioni per una quota maggiore non viene applicato agli organi di investimento collettivo in valori mobiliari e, in generale, in caso di violazione, comporta l'alienazione delle azioni eccedenti entro un anno dalla rilevazione oppure l'acquisizione da parte della banca. Sebbene i soci non

possano usufruire dei diritti amministrativi legati alle azioni aggiuntive, possono usufruire dei diritti patrimoniali delle stesse³¹.

Per essere soci di una BCC è necessario “risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa”, mentre per essere soci di una Banca Popolare è richiesta una domanda da presentare al consiglio di amministrazione (CdA) il quale può accettare o rigettare la domanda procedendo ad una motivazione della decisione presa. Nel caso delle Banche di Credito Cooperativo il motivo ulteriore per il quale l'entrata nella compagine sociale è più semplice è favorire la patrimonializzazione.

L'art. 2527 c.c.³² sancisce che l'atto costitutivo deve elencare i requisiti necessari all'ammissione dei soci, che devono essere coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. In assenza di disposizioni statutarie, tuttavia, si applica l'art. 2528 c.c.³³ con il quale la legge stabilisce che è necessaria una domanda dell'interessato ed una conforme delibera degli amministratori, che deve essere comunicata all'interessato. Per divenire effettivamente soci, la domanda deve essere formalmente accettata dagli amministratori tramite delibera e successiva annotazione nel libro dei soci; per questo non è ammessa una manifestazione tacita di volontà³⁴.

La qualità di socio può, quindi, essere acquisita mediante la procedure appena descritta, ma più in generale la partecipazione può essere rappresentata da quote o da azioni, a seconda che si applichi il modello della società a responsabilità limitata oppure

³¹ Cfr. L. Mancinelli, Commento all'art. 30 TUB, in F. Capriglione, M. Pellegrini, V. Troiano e M. Sepe Op. Cit., pp.361 e ss

³² Art. 2527 c.c., Requisiti dei soci stabilisce che:

[1] L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

- [2] Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

- [3] L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

³³ Art. 2528 c.c., Procedura di ammissione e carattere aperto della società, stabilisce al primo comma che: L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

³⁴ L. F. Paolucci, Op. cit.

il modello della società per azioni. La qualità di socio può essere acquistata con la partecipazione alla stipulazione dell'atto costitutivo, con azioni o quote trasferite.

In origine la procedura di motivazione delle domande di ammissione a socio che venivano rigettate dal Consiglio di Amministrazione e la conseguente riesamina della stessa su richiesta del collegio dei probiviri veniva applicata solo per le Banche Popolari, in seguito all'art.5 del d.lgs. n. 342 del 1999 la procedura viene estesa anche alle BCC.

Per gli aspiranti soci delle Banche Popolari, ai quali venga negata la nomina a socio, avviene la scissione tra diritti patrimoniali e diritti amministrativi al fine di facilitare la circolazione delle azioni quotate nei mercati regolamentati; tale scissione non si applica alle BCC poiché lo scopo mutualistico consente ai soci solo benefici per i servizi offerti o condizioni di mercato migliori. La decisione di accettazione o rifiuto della domanda deve essere motivata in seno allo "spirito della forma cooperativa": da ciò emerge lo spirito proprio di tale istituzione che vuole agevolare l'ingresso di nuovi soci al fine di ampliare la compagine sociale, ammettendo anche soggetti che svolgono attività di interesse sociale o solidaristico. Allo stesso tempo, al fine di salvaguardare l'interesse della società, si censurano le domande di soggetti facenti parte di categorie che, mediante l'ingresso in società, perseguissero vantaggi anche a scapito della gestione mutualistica stessa. L'ovvia discrezionalità che regola la decisione di accettare ovvero rigettare una domanda di adesione deve comunque essere rispettosa della salvaguardia del principio della "porta aperta"³⁵. A tale scopo l'Organo di Vigilanza e la Banca d'Italia possono intervenire nel caso una domanda venga rigettata indebitamente e ripetutamente.

Similitudini e differenze caratterizzano le banche popolari e le banche di credito cooperativo anche rispetto alle fusioni. Esse sono disciplinate agli artt. 31 e 36 del TUB: l'art. 31 concerne le Banche Popolari, mentre l'art. 36 concerne le Banche di Credito Cooperativo.

La trasformazione di una società cooperativa può avvenire: a. nel mutamento in un'altra società cooperativa, b. nel mutamento in una società lucrativa. All'art. 14 della legge del 17 febbraio 1971, n. 127 vi è il divieto per le cooperative di trasformarsi in

³⁵Cfr. L. Mancinelli e M. Pellegrini, Commento all'art. 34 TUB, in F. Capriglione, M. Pellegrini, V. Troiano e M. Sepe Op. cit., pp.396 e ss.

società lucrative. Esso non copre le banche popolari quando la ragione della modificazione riguarda esigenze di rafforzamento patrimoniale o di razionalizzazione del sistema bancario e sia stata autorizzata dalla Banca d'Italia. Nel caso di crisi d'impresa e tutela dei creditori sociali, il divieto non sussiste neppure per le BCC: previa autorizzazione della Banca d'Italia, sono consentite fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di altra natura da cui risultino banche popolari o banche costituite sotto forma di società per azioni³⁶. L'autorizzazione della Banca d'Italia può essere concessa solo "nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità" e ciò per "evocare l'intento normativo di prevederne l'applicazione come naturale strumento alternativo per la soluzione di situazioni di crisi delle banche di credito cooperativo". Il cambiamento dell'assetto sociale avviene, quindi, nel caso che la "struttura organizzativa non si riveli più idonea al perseguimento degli obiettivi cooperativistici connessi allo svolgimento dell'attività bancaria"³⁷.

Le circostanze appena menzionate costituiscono le uniche condizioni sotto le quali possono aversi trasformazioni, in quanto l'art. 150bis³⁸ del TUB le esclude dall'applicazione dell'art.2545*decies* c.c.³⁹.

In termini più generali, per le BCC non è stato superato il divieto di trasformazione diretta in società lucrative ordinarie, ovvero al di fuori dell'operazione di fusione per incorporazione ammessa dall'art.36 del TUB. Il rationale di tale condizione non fonda su una incompatibilità dei contratti sociali, ma sulla determinazione di impedire che le società costituite sotto forma di società cooperative per usufruire dei

³⁶ L. F. Paolucci, Op. cit., pp.182 e ss.

³⁷ M. Pellegrini, Commento all'art. 36 TUB, in F. Capriglione, M. Pellegrini, V. Troiano e M. Sepe Op. cit., pp. 417 e 418

³⁸ Art.150bis TUB "Disposizioni in tema di banche cooperative" è stato inserito dall'art. 38, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

³⁹ Art. 2545*decies* c.c stabilisce che: "[1] Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.
- [2] Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.
- [3] All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi."

benefici della cooperazione utilizzino, poi, il modello lucrativo.⁴⁰ Ulteriore argomentazione che ha guidato il legislatore in tale direzione è la volontà di “esplicitare che le BCC non sono sottratte alla nuova logica organizzatoria della soggettività bancaria”⁴¹.

L’approfondimento degli artt. 32 per le Banche Popolari e 37 per le Banche di Credito Cooperativo consente di comparare le due tipologie di banche in relazione agli utili conseguiti e distribuibili ai soci.

Per entrambe le banche si stabilisce che una quota di utili conseguiti durante l’anno deve essere destinata a riserva legale, al fine di rafforzare il patrimonio. Tale quota, tuttavia, differisce nei due casi: per le Banche Popolari essa è pari al dieci per cento, mentre per le Banche di Credito Cooperativo è pari al settanta per cento. Si tratta di una differenza notevole alla quale va aggiunto che le Banche di Credito Cooperativo devono destinare una quota supplementare degli utili, quindi eccedente il settanta per cento, ai fondi mutualistici e per la promozione e lo sviluppo della cooperazione⁴².

Per le Banche Popolari il legislatore ha voluto un rafforzamento patrimoniale permanente e favorisce la formazione della riserva legale senza che ad essa venga apposto un massimale, come invece avviene per le società per azioni. E’ facoltà della banca, per indicazione dello statuto o all’assemblea, di decidere se la quota di utili restante dopo aver destinato la quota alla riserva legale venga destinata ai soci come dividendo, a scopi di beneficenza e assistenza o ad altro, non sussistendo l’obbligo di sostenere una mutualità di sistema.⁴³

Le BCC possiedono, differentemente, sia una componente mutualistica esterna sia una componente mutualistica interna: la prima è rivolta alla comunità locale, la seconda è rivolta ai soci. Per quanto riguarda la componente esterna, si deve far riferimento al comma 2 dell’art. 37 del TUB, il quale a sua volta rimanda alla legge n.59

⁴⁰ M. Pellegrini, Commento all’art. 36 TUB, in F. Capriglione, M. Pellegrini, V. Troiano e M. Sepe, Op. cit., p. 417

⁴¹ M. Pellegrini, Commento all’art. 36 TUB, in F. Capriglione, M. Pellegrini, V. Troiano e M. Sepe, Op. cit., p. 417

⁴² Cfr V. Troiano in F. Capriglione, Op. cit., pp. 573-574

⁴³ E. De Lillo, Commento all’art. 32 TUB, in F. Capriglione, M. Pellegrini, V. Troiano e M. Sepe, Op. cit., pp. 383 e ss.

del 1992⁴⁴. Quest'ultima precisa l'obbligo di destinare il 3 per cento degli utili ai fondi mutualistici per tutte le società che perseguono lo scopo mutualistico: ciò è espressamente vietato per le banche popolari in forza della loro mutualità strutturale. La componente interna riguarda i soci ed include la possibilità di distribuire i ristorni⁴⁵ agli stessi in proporzione ai loro scambi mutualistici con la banca. Tale circostanza è regolamentata dall'art. 150bis comma 6 del TUB, che consente la distribuzione sia per le Banche Popolari sia per le BCC⁴⁶.

Una sostanziale peculiarità delle Banche di Credito Cooperativo è prodotta dall'art. 35 del TUB sull'operatività che stabilisce: “1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. 2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla

⁴⁴ L'art. 11 comma 4 della suddetta legge stabilisce che: “Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento e' calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.” L'art. 21 comma 8 precisa che le disposizioni di questa legge non si applicano alle banche popolari per le quale vigono le disposizioni delle loro leggi speciali.

⁴⁵ Il ristorno è una forma di distribuzione ai soci degli avanzi attivi dell'esercizio annuale sulla base delle operazioni svolte e non dell'apporto di capitale che compete solo alla cooperazione. Questo perché il fine della gestione non deve essere la massimizzazione degli utili, ma fornire vantaggi economici ai soci che partecipano alla cooperazione. Il ristorno cooperativo costituisce una correzione a ciò che viene dato ai soci, quindi più che una correzione “costituisce un pagamento posticipato della differenza tra quanto pagato dall'impresa in meno rispetto all'esito finale del prodotto o del bene sul mercato”. Di conseguenza il diritto a ricevere il ristorno entra in gioco solo nel caso in cui i soci abbiano effettuato degli scambi di prestazioni con l'impresa. Cfr. F. Castiello, Op. cit., p.685

⁴⁶ L'art. 150bis comma 6 stabilisce che: “L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-*sexies* del codice civile”. L'art. 2545 *sexies* c.c. stabilisce che: “[1] L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. [2] Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. [3] L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.”

base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia". Il legislatore, dunque, vuole declinare specificatamente le caratteristiche dell'operatività per le Banche di Credito Cooperativo ma non per le Banche Popolari che, quindi, vengono poste sullo stesso piano di banche organizzate in forma di società per azioni. Al primo comma di tale norma si stabilisce che il credito viene esercitato prevalentemente a favore dei soci. Il legislatore, quindi, "introduce un criterio quantitativo che rapporta al volume del credito erogato il dato caratterizzante dell'agere bancario. [...] tale criterio, su un piano proporzionale (e, dunque, nel raffronto con gli altri potenziali destinatari dell'attività svolta), viene ritenuto idoneo a preservare l'essenza cooperativa di tali enti e a codificarne le caratteristiche funzionali"⁴⁷.

Oggi le BCC non perseguono più la mutualità pura, che prevede scambi reciproci, a favore di una mutualità che permetta una relazione all'esterno e quindi sul mercato (mutualità spuria). Il legislatore, tuttavia, ha voluto conservare la specificità delle Banche di Credito Cooperativo. Lo sviluppo del mercato e della legislazione bancaria ha fatto sì che le BCC ampliassero la loro operatività consentendo la possibilità di favorire soggetti che non sono soci nel caso in cui vi siano situazioni di instabilità richiedano nuovi apporti. Nonostante ciò è importante che l'operatività nei confronti dei "non soci" sia sempre controllata per scongiurare il rischio di incorrere in una trasformazione della banca e la perdita della mutualità come è accaduto per le Banche Popolari. Il secondo comma affida allo statuto e alla Banca d'Italia, strumenti "elastici", il compito di elencare le "norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale". Tale compito assolve la funzione di despecializzazione istituzionale ed operativa in prospettiva di una maggiore concorrenzialità nel settore bancario. Per le BCC ci sono notevoli limitazioni in campo operativo poiché possono svolgere tutte le attività quali quelle finanziarie, connesse e strumentali, indicando precisamente nello statuto quali di esse svolgere. Inoltre l'attività di negoziazione in valori mobiliari per conto terzi può essere svolta solo se il committente anticipa il prezzo di acquisto o consegna preventivamente i titoli da

⁴⁷ M. Pellegrini, Commento all'art. 35 TUB, in F. Capriglione, M. Pellegrini, V. Troiano e M. Sepe, Op. cit., p. 405

vendere. Limiti sono posti anche per i derivati dato che le BCC non possono svolgere attività speculativa⁴⁸.

2.2 RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO: CONCETTO DI MUTUALITÀ PREVALENTE

Il Decreto Legislativo n.6 del 17 gennaio 2003, c.d. “Riforma del Diritto Societario”, ha operato una rivalutazione della mutualità interna delle cooperative. Tramite le disposizioni in materia di mutualità prevalente e di ristorni si definisce la mutualità nella gestione di servizio nei confronti dei soci cooperatori, si configura il rapporto mutualistico di scambio tra cooperativa e socio cooperatore come distinto dal rapporto sociale perché frutto di una contrattazione autonoma tra i soggetti, si accentua l’interferenza del rapporto mutualistico con il piano dei poteri relativi all’organizzazione sociale.

Gli interventi di coordinamento tra la riforma societaria e la disciplina delle banche cooperative sono stati due: il primo si è avuto con il D. Lgs. del 6 febbraio 2004, n. 37, il secondo si è avuto con il D. Lgs. 310/2004. Il D. Lgs 37/2004 pone rettifiche e integrazioni sul rapporto tra la nuova disciplina societaria e i Testi unici bancario e finanziario come i requisiti mutualistici, i criteri di operatività ed il principio di prevalenza; il D. Lgs. 310/2004 assume come punto fermo la disciplina speciale delle banche in forma cooperativa contenuta nel Testo Unico Bancario, escludendo l’applicazione delle norme del codice civile non compatibili con gli aspetti specifici della cooperazione bancaria.⁴⁹

Tra le numerose novità introdotte da questa riforma ricordiamo in primis quelle dell’atto costitutivo e l’obbligo di parità di trattamento dei soci cooperatori.

⁴⁸ Cfr. M. Pellegrini, Commento all’art. 35 TUB, in F. Capriglione, M. Pellegrini, V. Troiano e M. Sepe, Op. cit., pp.404 e ss.

⁴⁹ G. Boccuzzi, L’applicazione della Riforma del diritto societario alle Banche Cooperative, in L. Panzani, P. Abbadessa, O. Cagnasso, Le nuove s.p.a., Zanichelli, Bologna, 2010.

Nell'atto costitutivo, a seguito di tale legge, devono essere stabiliti gli elementi qualificanti del rapporto mutualistico, i criteri per la ripartizione dei ristorni, le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica⁵⁰.

L'obbligo di parità di trattamento dei soci cooperatori, codificato all'art. 2516 c.c.⁵¹, non si traduce nel trattamento in modo uguale dei soci, ma gli amministratori devono tener conto delle esigenze gestionali e delle diverse situazioni in cui incorrono i soci. Ad esempio in una generale società cooperativa di lavoro occorre distinguere i soci specializzati da coloro che invece non lo sono; in una società cooperativa edilizia occorre distinguere i soci in base alla datazione di iscrizione nel libro dei soci. Quindi l'art. 2516 c.c. stabilisce che non è consentito un trattamento "discriminatorio" tra i soci e ogni variazione deve essere giustificata oggettivamente.

La riforma del diritto societario ha innovato le caratteristiche strutturali e funzionali ma, oltre a rivalutare i profili della mutualità interna, rafforza l'assetto patrimoniale e finanziario della società cooperativa per favorirne la capitalizzazione e renderla competitiva sul mercato sulle orme della precedente legge n.59 del 1992. Devono essere presi in considerazione l'aumento dei limiti massimi di conferimento da parte dei soci cooperatori, l'istituzionalizzazione dei soci finanziatori e il potenziamento dell'autonomia privata nella previsione di strumenti finanziari, sia partecipativi che non partecipativi, persino nelle cooperative a mutualità prevalente, nelle quali si persegue in via principale lo scopo mutualistico a scapito dello scopo lucrativo. Il vero merito della riforma in esame è l'armonizzazione dello scopo mutualistico verso i soci cooperatori con lo scopo lucrativo verso i soci finanziatori.

Innovazioni si sono avute anche in riferimento al capitale sociale formato con i conferimenti dei soci cooperatori. La tradizionale funzione organizzativa viene limitata: i diritti amministrativi dei soci cooperatori non sono proporzionali alle quote detenute da ogni socio, ma sono uguali per tutti i soci a seconda di qualsiasi quota detenuta. L'ulteriore funzione di garanzia del capitale è stata messa in discussione in passato a causa della sua variabilità, quest'ultima è caratteristica delle cooperative e sancita nell'

⁵⁰ Fa riferimento in questo ambito la scelta tra la "mutualità pura" ossia rivolta esclusivamente nei confronti dei soci e la "mutualità spuria" ossia rivolta anche nei confronti dei terzi.

⁵¹ L'art. 2516 c.c. intitolato "Rapporti con i soci" stabilisce che: "Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento."

art. 2524 c.c.⁵². L'incertezza dovuta a questa funzione scaturisce: a. dalla mancata previsione dell'indicazione del capitale negli atti e nella corrispondenza della cooperativa e nelle relative azioni, b. dall'assenza dell'obbligo di indicare il capitale nell'atto costitutivo dato che bastava indicare i singoli conferimenti. L'incertezza era dovuta, inoltre, al fatto che nel codice del 1942 il capitale rappresentava una entità simbolica a causa della irrisorietà del limite massimo di conferimento tanto da non costituire una garanzia solida verso i terzi. Dopo le riforme del 1983, del 1992 e del 2003 e anche grazie all'assenza di limiti massimi di conferimento per i soci finanziatori, l'insicurezza sul capitale è stata in parte superata⁵³.

La maggiore innovazione della riforma si è avuta nel campo della mutualità prevalente, che si ricollega con l'art. 45 della Costituzione. L'art 2512 c.c. introduce la differenza tra "cooperative a mutualità prevalente" e le altre cooperative: alle prime sono riservate agevolazioni fiscali disposte a favore della cooperazione come sancito dall'art. 223 *duodecies* comma 6⁵⁴.

⁵² L'art. 2524 sancisce che "Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo. La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori."

⁵³ Cfr. G. Petrelli, Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative, Giuffrè Editore, Milano, 2005, pp. 3 e ss.

⁵⁴ L'art. 223 *duodecies* stabilisce che: "Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005.

Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.

Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.

Dalla data del 1 gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice civile.

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri

Invero, anche le cooperative a mutualità non prevalente devono essere connotate dallo scopo mutualistico e dalla gestione di servizio a favore dei soci cooperatori; inoltre non è stabilita la soglia minima di mutualità sotto la quale si violano le caratteristiche della cooperazione e si devono effettuare scambi mutualistici con i soci in quantità tali da agevolare le loro economie individuali: se mancasse tutto ciò non si avrebbe una cooperativa.

Tutte le società cooperative, sia con mutualità prevalente sia con mutualità non prevalente, possiedono a. la rilevanza unitaria dello scopo mutualistico, b. una disciplina unitaria della vigilanza e dei controlli e c. agevolazioni non tributarie, a partire da quelle creditizie, previdenziali e contributive.

La distinzione quindi tra le cooperative a mutualità prevalente e le altre cooperative si realizza sul piano tributario poiché esclusivamente le prime possono usufruire delle agevolazioni fiscali ed il lucro del socio cooperatore viene “compreso”. Questo non costituisce un effetto giuridico, ma un requisito di fattispecie che determina la qualificazione della mutualità prevalente⁵⁵.

A seconda del tipo di scambio mutualistico, si è determinato il requisito della prevalenza per le cooperative che:

- 1) Sviluppano l'attività nei confronti, prevalentemente di soci, di consumatori o di clienti di beni e servizi;
- 2) Utilizzano in modo prevalente il lavoro dei soci;
- 3) Gli apporti di beni o servizi utilizzati devono provenire prevalentemente dai soci.

Nella nota integrativa, inoltre, amministratori e sindaci devono indicare:

- a) “I ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425⁵⁶, 1° co., punto A1, c.c.;
- b) Il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1° co., punto B9, c.c.;

statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004.”

⁵⁵ Cfr. G. Petrelli, Op. cit., pp. 30 e ss.

⁵⁶ L'art. 2425 si riferisce al contenuto del conto economico, indica lo schema di redazione del CE in conformità con le nuove regole di redazione del bilancio annuale di esercizio.

- c) Il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci, ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui all'art. 2425, 1° co., punto B7 c.c., ovvero al costo delle merci, o materie prime, acquistate, o conferite, di cui all'art. 2425, 1° co., punto B6, c.c.”⁵⁷

Nel momento in cui si realizzano più scambi mutualistici contemporaneamente, la prevalenza viene individuata facendo la media ponderata delle percentuali previste nei suddetti punti della nota integrativa.⁵⁸

I requisiti delle cooperative a mutualità prevalente sono declinati dall'art. 2514 secondo il quale negli statuti delle società cooperative devono essere indicati:

- 1) Il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- 4) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In sostanza ciò che caratterizza la mutualità prevalente è: a. la presenza nello statuto di clausole che limitano la distribuzione dei dividendi ai soci, che vietano sia la remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori superando il limite massimo previsto per i dividendi di due punti, sia la distribuzione di riserve; b. la prevalenza dell'attività con i soci rispetto all'attività con i terzi, intesi come scambi. Tali vincoli operano solo per i soci cooperatori e non per i soci finanziatori così da salvaguardare ed ampliare la possibilità della cooperativa generale e della cooperativa a mutualità non prevalente, di affacciarsi sul mercato finanziario.

⁵⁷ Art. 2513, comma 1, c.c.

⁵⁸ I criteri sono integrati in base all'art. 2513, comma 2 del codice civile. Inoltre in base al 3° comma del medesimo articolo “Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti”.

Suscita interesse il rapporto che intercorre tra le cooperative a mutualità prevalente e le altre cooperative. Per quanto le prime beneficino di significativi privilegi in ambito tributario, anche le cooperative non a mutualità prevalente dispongono di molte agevolazioni in ragione dello scopo mutualistico, in accordo con l'art. 45 della Costituzione. Ciò che più risalta, oltre le caratteristiche comuni⁵⁹, è la facoltà di passare dall'una all'altra tipologia per volontà dei soci⁶⁰, ovvero per mancanza di applicazione per due esercizi successivi delle condizioni di prevalenza previste dall'art. 2513 c.c.⁶¹

Per la valutazione della prevalenza, occorre prendere in considerazione l'attività caratteristica della società che può desumersi dall'oggetto sociale e che qualifica gli scambi mutualistici con i soci. Ciò che non rientra in tale categoria è irrilevante per la valutazione della "prevalenza". La legge non disciplina espressamente l'acquisto, a regime, della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per cui l'acquisto può avvenire o decorrere due anni dalla costituzione della cooperativa o immediatamente, salvo la possibilità di decadenza se la "prevalenza" non risulta realizzata; la dottrina ha optato per la seconda possibilità scegliendo di porre a effetto immediato la caratteristica di mutualità prevalente. Mentre l'acquisto della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si ottiene adeguandosi ai principi racchiusi negli artt. 2512, 2513 e 2514, la perdita della sopracitata qualifica viene disciplinata dall'art. 2545-octies⁶². Quand'anche

⁵⁹ Le caratteristiche comuni si rivolgono in particolar modo al limite massimo della partecipazione del socio nella società pari a centomila euro, al limite minimo di soci pari a nove, alla variabilità del capitale, al principio di "una testa un voto", alla previsione che nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento, all'obbligo di indicare nell'atto costitutivo le regole per la ripartizione degli utili e dei ristorni, ai rapporti tra soci e società disciplinati dai medesimi regolamenti, ai requisiti per l'ammissione a socio e la relativa procedura secondo il principio della "porta aperta", all'obbligo di riportare separatamente in bilancio i dati dell'attività svolta con i soci con la distinzione tra le diverse gestioni mutualistiche e la specificazione dei criteri per perseguire lo scopo mutualistico.

⁶⁰ Secondo l'art. 2514, comma 2, c.c. è possibile deliberare l'introduzione o la soppressione delle clausole mutualistiche di cui al comma 1 del suddetto articolo, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

⁶¹ Cfr. L. F. Paolucci, Op. cit., pp. 53 e ss.

⁶² L'art. 2545 octies c.c. sancisce che: "[1] La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

- [2] In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

venisse a mancare la prevalenza, la cooperativa rimane comunque a mutualità prevalente per il primo anno e solo se alla fine del secondo esercizio risultassero non rispettati i parametri, essa diviene cooperativa a mutualità non prevalente; nel caso di soppressione delle clausole non lucrative, la cooperativa perderebbe la qualifica a decorrere dall'esercizio nel quale sono state apportate le modifiche. Per quanto riguarda, invece, le modifiche delle clausole, in accordo con l'art. 2514 c.c., esse non producono una trasformazione della società ma una modifica dello statuto. Non si perde la qualifica nel caso di inosservanza delle clausole dell'art. 2514 c.c., ma vi sono ripercussioni sia sotto il piano tributario sia sotto il piano civilistico: nel primo caso c'è la soppressione delle agevolazioni fiscali, nel secondo caso si determina la devoluzione del patrimonio della cooperativa a fondi mutualistici. Infine, rilievo possiede il caso di attività nei confronti dei terzi: in questa fattispecie non si condivide né l'opinione dottrinale, che ipotizza l'invalidità degli atti compiuti con i terzi, né la tesi secondo la quale il compimento di atti non autorizzati con i terzi comporterebbe la decadenza dalle agevolazioni fiscali in quanto la legge assoggetta le agevolazioni soltanto allo svolgimento in maniera prevalente dell'attività nei confronti dei soci cooperatori; se l'attività verso i terzi non diviene prevalente, questa non ha alcuna influenza sulle agevolazioni fiscali⁶³.

Il criterio della prevalenza non è il solo ad individuare la cooperazione costituzionalmente garantita. L'interpretazione data dalla riforma all'art. 45 della Costituzione non è completa in quanto ci sono cooperative, come quelle speciali, che,

- [3] Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

- [4] In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

- [5] Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

- [6] In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

- [7] L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali"

⁶³ Cfr. G. Petrelli, Op. cit., pp. 37 e ss.

pur interagendo con i terzi, hanno un grande valore sociale e sono state comunque considerate a “mutualità prevalente”.

Le Banche di Credito Cooperativo svolgono una specifica attività così come specifici sono i controlli imposti dalla Banca d'Italia: in tal senso sono considerate banche a mutualità prevalente. In questo caso sono due i concetti di mutualità prevalente: il primo è quello della legge bancaria all'art. 35 del TUB ed il secondo è quello previsto dal codice civile.

In ultima analisi, si può affermare che il concetto di “prevalenza” può costituire un limite per la realizzazione dello scopo mutualistico per le realtà di cooperative con c.d. mutualità esterna⁶⁴ poiché sfocia nella scelta intercorrente tra il preservare la prevalenza e le agevolazioni ad essa connesse e il raggiungere livelli dimensionali superiori per poter competere con le altre imprese; in quest'ultimo caso anche la mutualità esterna potrebbe risentirne⁶⁵.

2.3 LE COOPERATIVE DI CREDITO DI FRONTE ALLA CRISI FINANZIARIA

La recente crisi finanziaria ha messo a dura prova sia il sistema finanziario che il sistema economico, tanto che le Banche di Credito Cooperativo hanno dovuto affrontare molte difficoltà quali “il deterioramento della qualità del credito, difficoltà sul fronte della raccolta, compressione dei margini reddituali, insieme alla necessità di rafforzare gli assetti di governance e migliorare ulteriormente il risk management”⁶⁶; la crisi finanziaria del 2007 funge da punto di raccordo per le BCC che sono sia banche in forte crescita che banche in fase di “consolidamento, razionalizzazione e revisione delle

⁶⁴ Si intendono in questo caso le cooperative che svolgono attività nei confronti dei terzi in un contesto di pubblica utilità, scopo che comunque viene perseguito dalla cooperazione in quanto fenomeno sociologico di categoria. Per cui tralasciare le cooperative con mutualità esterna significa consentire solo ad una realtà minore, quali sono solo le cooperative che svolgono la loro attività nei confronti dei soli soci, ad accedere ai benefici derivanti dalla condizione di “mutualità prevalente”. Il concetto di prevalenza fa riferimento per le cooperative di consumo alla destinazione delle vendite ai soci, per le cooperative di produzione e di lavoro al costo del lavoro o dei servizi forniti alle cooperative, per le cooperative agricole alla quantità o al valore dei prodotti conferiti.

⁶⁵ L. F. Paolucci, Op. cit., pp. 57 e ss.

⁶⁶ F. Cannata, Il credito cooperativo alla sfida di Basilea 3: tendenze, impatti, prospettive, (Occasional Papers) Banca d'Italia, aprile 2013

scelte strategiche”⁶⁷. La crisi del 2007-2008 “subprime-Lehman” produce ancora effetti sull’economia mondiale, pertanto è stata ricontrollata la regolamentazione finanziaria da parte delle autorità di settore per rafforzare la stabilità del sistema.⁶⁸

La regolamentazione prodotta da Basilea 2⁶⁹ e da Basilea 3⁷⁰ riveste un ruolo storico che va oltre la contingenza legata alla crisi finanziaria. In forza di tali disposizioni, le BCC devono adottare calcoli del rischio più accurati, devono innalzare la qualità del patrimonio di vigilanza, devono contenere il grado di leva finanziaria del sistema mediante l’introduzione del leverage ratio per prevenire un’espansione eccessiva degli attivi nel caso di crescita economica.

Il rischio di credito è sicuramente il più rilevante⁷¹ in quanto le BCC dipendono in misura determinante dal conto economico dall’operatività tradizionale, tanto più che il margine di interesse per le BCC rappresenta il 75% del margine di intermediazione. Il collegamento con il territorio è causa di una limitazione nella diversificazione del portafoglio che si ripercuote sulla necessità di far diminuire il divario esistente tra prestatore e prenditore in termini di asimmetria informativa. In aggiunta, la gestione del rischio finanziario è meno complessa data l’attività limitata delle banche locali nell’area finanziaria (sono un esempio i limiti normativi all’operatività in strumenti di finanza derivati). Infine le BCC sono andate sempre più a specializzarsi nel settore degli “impieghi a clientela” in imprese artigiane e di piccole dimensioni. Per rispondere al problema della gestione del rischio di credito si migliorano i controlli interni e si

⁶⁷ F. Cannata, Op. cit.

⁶⁸ F. Saccomanni, Le sfide per le banche popolari nel nuovo scenario regolamentare, Verona, 2010.

⁶⁹ “Basilea 2” è il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche. In base ad esso le banche dei Paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del rating.

⁷⁰ Con l’espressione Basilea 3 si indica un insieme di provvedimenti approvati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in conseguenza della crisi finanziaria del 2007-08 con l’intento di perfezionare la preesistente regolamentazione prudenziale del settore bancario (a sua volta correntemente denominata Basilea 2), l’efficacia dell’azione di vigilanza e la capacità degli intermediari di gestire i rischi che assumono. (Banca d’Italia).

⁷¹ Il rischio di credito (o rischio di insolvenza) è il rischio che, nell’ambito di un’operazione creditizia, il debitore non assolva, anche solo in parte, ai suoi obblighi di rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi al suo creditore. Secondo il nuovo accordo di Basilea 2 il rischio di credito è formato da due parti: il “risk of default” ed il “risk of recovery”. Il primo è misurato dalla Probabilità di default (PD), si riferisce al rischio di un certo cliente dell’istituzione finanziaria, il secondo è misurato dalla Loss Given Default (LGD), si riferisce alla severità della perdita in caso di default.

valorizza la specifica configurazione “a rete” che consente, rispettando le autonomie, di usufruire delle sinergie tra le diverse banche⁷².

Le congiuntura storica nelle quali si sono trovate le banche è poliedrica e caratterizzata dalla necessità di confrontarsi con importanti riforme istituzionali e normative e, allo stesso tempo, dal bisogno di intraprendere interventi strutturali per le continue sfide derivanti dalle innovazioni in ambito europeo.

Al rischio di credito è associato il deterioramento dei crediti⁷³: per le BCC nel primo semestre del 2013 il tasso di decadimento dei prestiti è passato dal 3,4 al 4 per cento e l'incidenza delle partite deteriorate sui prestiti totali è passata dal 13,7 al 15,8 per cento⁷⁴.

In un recente passato, precisamente negli anni che precedono il 2013, nell'arco 2000-2010, si è vista una crescita media degli impieghi del 13,1 per cento l'anno, superiore di tre punti percentuali rispetto alle banche non cooperative e corrispondente a più del doppio rispetto ai cinque principali gruppi italiani. Le BCC, infatti, hanno parzialmente ampliato il loro sbocco destinando la loro offerta non solo a realtà di piccole dimensioni, ma anche a realtà più grandi. Quando, tuttavia, si rapporta tale crescita rilevata agli anni di riferimento si osserva che fino al 2006 si è registrato un trend di 20 punti percentuali, per poi arrivare nel periodo 2007-2010 a 9 punti percentuali fino ad un trend negativo (di -1 punto percentuale) nel 2012. Si può notare, quindi, che anche le BCC, pur crescendo rispetto alle altre banche del settore nonostante la crisi, hanno dovuto affrontare le conseguenze della crisi⁷⁵.

⁷² J. S. Lopez e M. Pompella in M. Lamandini, “Il rischio di credito e le implicazioni di Basilea 2”, Giuffrè Editore, 2004

⁷³ I crediti deteriorati (di solito calcolati al netto delle rettifiche) sono prestiti che hanno un'oggettiva evidenza di possibile perdita di valore. Sono crediti di diverso tipo, con un diverso grado di rischio. Secondo la regolamentazione italiana sono classificati in: sofferenze, incagli, ristrutturati e crediti scaduti. Le sofferenze, che rappresentano le situazioni peggiori, sono costituite dall'esposizione verso clienti in stato di insolvenza (anche non accertata del giudice) o in situazioni equiparabili. Gli incagli derivanti da rapporti verso soggetti in temporanea difficoltà, che però si presume possano risolversi in un tempo sensato. I ristrutturati rappresentano le situazioni nelle quali al debitore è concessa una moratoria, una rinegoziazione del prestito o rate inferiori. Gli scaduti fanno riferimento a crediti scaduti o sconfinati da oltre 90 giorni.

⁷⁴ C. Barbagallo, *Il Credito Cooperativo nella prospettiva europea*, Padova, ottobre 2013

⁷⁵ F. Cannata, *Op. cit.*, pp. 8-9

Un modo per affrontare la rischiosità di credito è quello di effettuare accantonamenti equi, al fine di avere trasparenza nei bilanci di esercizio e di mantenere la fiducia degli stakeholders e del mercato. Altro strumento messo in campo per migliorare i prestiti è consistito in una nuova strategia di raccolta del risparmio che, utilizzando ad esempio le obbligazioni, è divenuto più stabile e ha migliorato l'equilibrio tra le scadenze di attività e passività.

Il fatto che le BCC abbiano risposto in maniera migliore alla crisi dipende dalla loro natura istituzionale, basata su un modello relazionale che aiuta a limitare le perdite sui crediti grazie al legame che intercorre tra la banca ed il cliente. Ulteriore fattore di vantaggio nella situazione di crisi è costituito dal forte legame che le BCC hanno con il territorio nel quale operano che garantisce una profonda conoscenza delle aziende e relativi progetti da sostenere per favorire la ripresa economica.⁷⁶

Più in generale, situazioni analoghe di crisi hanno prodotto effetti diversi in tutto l'ambito cooperativo e non solo nel settore bancario. Tali differenze sono basate su caratteristiche strutturali delle cooperative come dimensione, localizzazione geografica e settore di attività economica. La dimensione gioca un ruolo importante: gli studi comparativi sugli effetti della crisi in funzione delle dimensioni dell'istituzione hanno dimostrato che le cooperative di medie dimensioni hanno subito i danni maggiori perché dispongono di minori elementi di sostegno rispetto alle imprese di più grandi dimensioni.

Le difficoltà maggiormente affrontate dalle cooperative durante la crisi sono state a. contrazione della domanda derivante da un calo di ordini e vendite, b. squilibri derivanti da richieste di più dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti che provocano un calo di liquidità. Le stesse cooperative, inoltre, hanno sofferto la maggiore difficoltà nell'accesso al credito, a causa dell'inasprimento delle richieste di garanzie da parte degli istituti bancari e dell'aumento degli interessi.

Maggiormente colpite risultano le cooperative che svolgono attività manifatturiera e agricola, che denunciano in maniera maggiore l'aumento delle difficoltà nell'accesso al credito.

In definitiva la crisi finanziaria ha interessato sia le banche, che coloro che ad esse ricorrono, innescando un pericoloso circolo vizioso di reciproche difficoltà.

⁷⁶ C. Barbagallo, Op. cit.

Tornando a focalizzare l'attenzione sulle banche ed in particolare a Basilea 3, si possono analizzare le regole che hanno l'obiettivo di incidere sull'operatività bancaria come "la quantità e la qualità del capitale minimo che le banche saranno obbligate a detenere a fronte dei rischi assunti, la modalità di calcolo dell'attivo ponderato per il rischio (risk-weighted assets, RWA); il grado di leva finanziaria; l'equilibrio di scadenze tra attivo e passivo e, più in generale, il rischio di liquidità. Vengono inoltre introdotti elementi di collegamento dinamico tra regole prudenziali e ciclo economico, attraverso la costituzione di appositi buffer di capitale da attivare o disattivare nelle diverse fasi del ciclo"⁷⁷.

Gli standard internazionali definiti dal Comitato di Basilea, pur non vincolanti, sono indirizzati in particolare ai grandi gruppi bancari operanti su scala internazionale⁷⁸, ma nell'ambito delle BCC, considerate realtà più piccole rispetto ad altre banche, Basilea 2 ha giocato comunque un ruolo importantissimo, facendo intervenire le banche in esame sia sul profilo patrimoniale sia sul profilo finanziario nel rischio di credito. Hanno revisionato il processo di erogazione del credito sotto il profilo organizzativo focalizzando l'attenzione scelta della clientela, potenziando strumenti atti a valutare il merito creditizio e accentrando e centralizzando tutte le funzioni di controllo, compresa l'istituzione del "risk controller"⁷⁹.

Basilea 2 e Basilea 3 hanno costituito un aiuto ed una sfida per le BCC. Come accade nei momenti di transizione, le BCC hanno dovuto affrontare e gestire il rischio legato alla clientela, in particolare quello che la clientela "di grandi dimensioni" comporta, ed il rischio legato alla corretta acquisizione di informazioni in uno scenario nel quale il futuro di molte realtà è difficilmente prevedibile. Si sono dovute infine confrontare con la sfida di dover cambiare per far fronte ai cambiamenti del mercato

⁷⁷ F. Cannata, Op. cit., p. 11

⁷⁸ Le norme si fondano sui tre pilastri della disciplina prudenziale, sul principio della "sensibilità del rischio" dei requisiti del capitale, le metodologie di calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito, introdotti da Basilea 2

⁷⁹ Il "risk controller" fa riferimento al "risk control" cioè il metodo con cui le imprese valutano le potenziali perdite e la possibilità di intraprendere azioni per ridurre o eliminare tali minacce. Il controllo dei rischi è una tecnica che utilizza i risultati di valutazioni del rischio (identificazione di potenziali fattori di rischio nelle operazioni di un'impresa, quali gli aspetti tecnici e non tecnici del business, politiche finanziarie, e le altre politiche che possono influire sul benessere della società), e l'attuazione di modifiche per ridurre il rischio in queste aree.

pure senza snaturare la loro mission costitutiva, hanno dovuto operare in ambiti non tradizionali e per questo meno conosciuti pur senza incorrere in uno sconvolgimento dell'assetto territoriale, pilastro fondamentale della logica cooperativa. L'esternalizzazione ha costituito uno strumento utile ma rischioso che, perseguendo l'obiettivo di sopperire alla mancata conoscenza dei nuovi ambiti e servendosi di professionisti nelle relazioni tra clientela e banche, ha talvolta incrinato il rapporto banca-territorio-cliente che da sempre è stato tratto caratterizzante delle BCC.⁸⁰

Le banche locali, quindi le Banche di Credito Cooperativo, sono riuscite a contenere i danni della crisi finanziaria grazie alla loro natura di istituzioni "anticicliche": a differenza delle maggiori banche commerciali, nel momento di recessione e disgregazione del mercato sono riuscite a inglobare nuove fasce di mercato, consolidando il proprio legame con il territorio. La crisi e la transizione ad essa legata ha modificato le BCC che oggi si presentano sul mercato con strumenti più innovativi. L'esempio delle BCC e il vantaggioso strumento del diretto contatto con il territorio è oggi oggetto di interesse precipuo di molte delle altre banche commerciali presenti sul territorio nazionale e ciò alimenta una sana competitività tra istituti di credito. Nonostante la crisi sia stata caratterizzata da una ridottissima disponibilità di risorse accompagnata da una maggiore selettività nell'accesso al credito, in molti casi si è assistito ad una espansione della clientela e, allo stesso tempo, ad una costante e rinnovata attenzione verso soci e vecchi clienti. Infine, per rispondere ad un maggior rischio di solvibilità, le banche hanno innalzato gli spread, che sebbene gravato da rischi, costituisce un modo efficace per remunerare e sostenere il sistema.

Alla base di tutte le nuove strategie che sono state messe in pratica dalle banche cooperative, vi è sicuramente quella di essere sempre state legate al territorio: ciò ha portato le banche a considerare l'operare "tradizionale" come la chiave per uscire con successo dalla crisi.

Gli effetti della crisi ancora non sono conclusi e neppure è concluso il processo di rinnovamento e le sfide che tali istituzioni affrontano nella gestione quotidiana e nella pianificazione delle attività sul periodo medio e lungo. La natura di tali istituzioni con l'attenzione al territorio, col rapporto diretto con il cliente e con l'economia del luogo hanno costituito un elemento di forza, declinato sapientemente nelle condizioni di

⁸⁰ A. M. Tarantola, *Il Credito Cooperativo: le sfide di un modello*, novembre 2009, pp. 8-9

cambiamento. Le linee guida europee hanno accettato ed incorporato tale principio, facendone tesoro e fornendo ulteriori elementi per garantire una armoniosa e competitiva convivenza di molteplici realtà creditizie. E' da tale circuito virtuoso di reciproco vantaggio che sia banche territoriali che attività economiche di altro genere trovano le migliori condizioni di reciproco sostegno.

CAPITOLO III

PROBLEMI E PROSPETTIVE DELLE COOPERATIVE DI CREDITO

3.1 INIZIATIVE DEL CREDITO COOPERATIVO NELLA REALTA' ODIERNA.

Il credito cooperativo è un modello in itinere. La struttura della Banca di Credito Cooperativo, come spiegato precedentemente, è elastica e versatile e su questi punti fonda la sua modernità e compete, talvolta surclassandole, con le altre tipologie di banche. Il suo percorso evolutivo testimonia che la mission costitutiva e l'impianto concettuale su cui la Banca di Credito Cooperativo si basa, costituiscono uno schema adatto, forse più di altri, a fronteggiare la crisi e ad affacciarsi con successo sul mercato. Le ricadute di tale modello sono concrete e, grazie all'agire proprio di questa fattispecie bancaria, molti hanno trovato maggiori garanzie nella loro vita quotidiana e hanno potuto meglio affrontare le conseguenze negative del ciclo economico.

Al di là delle ricadute sociali legate ai servizi garantiti alla clientela, l'impegno nel sociale si è manifestato in molteplici ambiti che includono:

1. l'ambiente;
2. l'arte;
3. la comunità locale;
4. il sud del mondo;
5. l'usura e l'inclusione;
6. i giovani;
7. i diversamente abili;
8. la cultura;
9. la formazione;
10. la responsabilità sociale;
11. la salute;
12. le pari opportunità;
13. l'innovazione.⁸¹

⁸¹ www.creditocooperativo.it

A loro volta ciascuno di questi, trova applicazione in plurime iniziative concrete. Ad esempio, per l'ambito ambiente nel 2006 viene convocata la convenzione quadro nazionale tra Federcasse e Legambiente per promuovere ed incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia; tale accordo può contare sul sostegno di dieci Federazioni regionali su quindici e su cinquecentotré progetti valutati in modo positivo per un totale di 29milioni di euro.

Nello stesso ambito va segnalato il progetto "le BCC per Kyoto" messo appunto da BIT⁸² per la salvaguardia ambientale e per contribuire a ridurre l'impatto ambientale delle emissioni inquinanti e dannose per il clima. Esso si articola in numerosi interventi quali: controllo energetico per la banca e le filiali, formazione del personale nei confronti della clientela riguardo l'utilizzo delle energie pulite e del risparmio energetico, organizzazioni di convegni sul tema, distribuzione gratuita di kit personalizzati per il risparmio energetico. BIT inoltre fornisce delle agevolazioni alle BCC per prodotti finanziari dedicati al progetto delle fonti rinnovabili.

Oltre che in network, molte BCC hanno promosso iniziative di promozione della tutela ambientale in maniera individuale e spontanea. Tra esse giova citare, a titolo di esempio,:

1. Banca Agrileasing⁸³ con impianti a biomasse e parco eolico: l'operazione di leasing, pari a 3,6 milioni di euro, ha consentito la costruzione di un impianto a

⁸² BIT – Servizi per l'investimento sul territorio S.P.A. è una società di consulenza e servizi per lo sviluppo del territorio, nata nel 2006 con sede a Parma, per iniziativa di 20 Banche di Credito Cooperativo, Iccrea Holding e Federcasse. BIT S.P.A. vede oggi 25 soci tra i quali 19 Bcc, Iccrea Holding spa, Federcasse, Cassa Centrale Raiffeisen Alto Adige spa, 2 Federazioni Regionali delle BCC e Esseci Sviluppo Cooperativo Reggio Emilia.

BIT lavora in particolare con primari Istituti di Credito con l'obiettivo di fornire all'istituto e ai loro clienti gli strumenti per affrontare le sfide poste dai settori collegati all'agricoltura, alle filiere agroalimentari e agli interventi per l'uso razionale delle energie e delle fonti energetiche rinnovabili mettendo a disposizione le proprie competenze specialistiche in materia di Agricoltura, Agroalimentare e Ambiente (tre A). BIT costituisce l'anello di congiunzione e di comunicazione tra le necessità dei clienti, i tecnici che operano nei settori delle Tre A, e gli Istituti Bancari, favorendo la stesura di progetti di successo in grado di ottenere i migliori risultati in termini di finanziabilità, sostenibilità economica ed ambientale.

⁸³ Iccrea BancaImpresa nasce nel 1977 con il nome Agrileasing per volontà della Spei Leasing (gruppo IMI) e della FINCRA (Gruppo ICCREA) con l'obiettivo di mettere a disposizione della piccola e media impresa italiana un efficace strumento in grado di finanziarne la crescita.

Dal primo luglio del 2007 l'azienda eroga tutte le tipologie di finanziamenti: fondiari, ipotecari, crediti di firma, mutui. 30 differenti forme tecniche che costituiscono il nuovo catalogo prodotti dei finanziamenti di Banca Agrileasing.

biogas a Canneto sull'Oglio nell'azienda agricola Chiesa Virginio che consente di produrre energia in quantità tali da soddisfare duemila abitazioni (risparmiando duemila tonnellate all'anno di anidride carbonica corrispondenti a settecento ettari di bosco); il parco eolico è stato costruito in Basilicata (risparmiando circa trentamila tonnellate all'anno di anidride carbonica pari a diecimila ettari di bosco).

2. BCC del Friuli Venezia Giulia con il “progetto energie rinnovabili”: è un pacchetto di finanziamenti a tassi favorevoli per aziende, famiglie e condomini per costruire strumenti adatti al risparmio energetico.
3. Casse Rurali Trentine con finanziamenti agevolati per installazioni di impianti a basso impatto ambientale (esempi sono la sostituzione della caldaia con un impianto termico a gas, gasolio o biomassa e della propria automobile con un veicolo elettrico).
4. BCC di Leverano con il progetto “Fondali puliti”.
5. BCC Piove di Sacco finanziando l'impianto fotovoltaico più grande del Veneto.

Nel campo dell'arte le iniziative più significative sono state promosse per restaurare opere, in un clima di rinnovato mecenatismo.

Molteplici sono, altresì, le iniziative a favore delle comunità locali come, ad esempio, finanziamenti per:

1. La costruzione di un auditorium nel giugno 2008 come luogo di incontro e di aggregazione tramite la BCC del Garda;
2. L' housing sociale, ristrutturando il patrimonio immobiliare della Seco (Società Edificatrice Casse Operaie) a favore di anziani, grazie alla Cassa Rurale di Treviglio Banca di Credito Cooperativo;
3. I lavoratori precari in accordo con la regione del Friuli Venezia Giulia, tramite l'omonima BCC. Il progetto, chiamato “Equo Fatto”, consente di concedere

Viene aperto a Tunisi il nuovo ufficio di rappresentanza di Banca Agrileasing per supportare le imprese clienti delle BCC che desiderano internazionalizzare il loro business nell'area del Mediterraneo.

Banca Agrileasing nel 2010 diventa l'interlocutore unico per le BCC completando l'offerta dedicata al segmento imprese con prodotti finanziari, servizi e consulenza nel comparto Estero, in particolare nei settori del Trade e dell'Export Finance, dei Crediti Documentari import/export e delle Garanzie Internazionali e Internazionalizzazione.

Nel 2011, precisamente Dal 10 ottobre, Banca Agrileasing diventa Iccrea BancaImpresa, la banca corporate del Credito Cooperativo .

finanziamenti agevolati ai lavoratori atipici garantiti tramite l'apposito Fondo di Garanzia;

4. I lavoratori di aziende in crisi grazie alla BCC di Alzate Brianza e l'accordo stipulato con la Provincia di Como, l'Unione industriali, l'Api, la Cgil, la Cisl e la Uil. Grazie a questa iniziativa i lavoratori posti in cassa integrazione non devono aspettare mesi prima che venga loro corrisposto quanto spettante poiché è la BCC ad erogare subito e direttamente l'ammontare previsto; inoltre, i lavoratori possono ottenere finanziamenti individuali in modo più agevolato;
5. i prestiti d'onore in favore di famiglie con figli o in procinto di averne ed in difficoltà economiche, grazie alla BCC di Creta Piacentino;
6. molteplici progetti grazie alle obbligazioni "etiche" emesse dalla BCC del Chianti Fiorentino, in particolare:
 - a. finanziamento della Banca dei cereali nel Ciad volta a costruire un sistema economico in grado di migliorare le condizioni di arretratezza degli agricoltori;
 - b. finanziamento di progetto di microcredito tramite il "Fondo Essere" per gli abitanti del Quartiere 4 di Firenze: i sottoscrittori si impegnano a destinare parte degli interessi a favore del fondo con il vantaggio di dedurre l'importo erogato dal loro credito;
 - c. finanziamento di strumenti diagnostici destinati alla Confraternita Misericordia Tavernelle e Barberino che da mezzo secolo è impegnata nel sociale e nell'assistenza sanitaria.
7. La sicurezza nell'utilizzo della moneta elettronica con una campagna informativa lanciata da 41 BCC del Veneto;
8. Sostenere le attività parrocchiali creando il Certificato di Deposito Etico da parte della BCC di Monastier e del Sile che fungono da tramite tra parrocchie e risparmiatori.

Il credito cooperativo si è impegnato a fondo e a lungo nel "Sud del mondo", portando a termine progetti molto ambiziosi. Vanno menzionati il progetto di ricostruzione dopo lo tsunami avvenuto nel dicembre 2004 in Thailandia, che ha raccolto oltre 550mila euro utilizzati per costruzioni, riparazioni e formazione scolastica o l'ampliamento dell'Istituto Scolastico Armeno Cattolico di Mesrobian con la costruzione di un asilo per bambini in collaborazione con la Onlus Dat Mihi Spem. Un

consorzio di 49 BCC lombarde ha sostenuto un'iniziativa del Cardinale Tonini volta alla ristrutturazione di uno dei maggiori ospedali in Burundi, adeguando la struttura anche per l'insegnamento. Per tutti questi generi di donazioni le BCC non applicano le commissioni bancarie previste per i bonifici ma adottano delle opzioni iperagevolate o del tutto gratuite. Alcune banche, poi, destinano una parte dell'interesse al finanziamento dell'iniziativa, garantendo con l'altra parte dell'interesse una remunerazione per il risparmiatore. La costruzione di un altro ospedale è stato possibile in Burkina Faso, uno dei paesi più poveri al mondo, grazie alla BCC di Bedizzole, la quale ha permesso di dotare la struttura di una sala operatoria e di un generatore di energia, nonché di una ambulanza ed una jeep per gli spostamenti dei pazienti. Per prevenire e curare i bambini affetti da Hiv/Aids, la BCC di Formello e Trevignano Romano ha messo a punto un progetto in Guinea Conakry che li segue dalla diagnosi lungo tutto il ciclo di cure. Il microcredito è stato seguito dalla BCC Romagna Occidentale in Congo, mentre in Brasile per le donne dalla Federazione Trentina della Cooperazione e la Cassa Rurale della Bassa Anania.

Riferendoci alle iniziative contro l'usura e a favore dell'inclusione si possono menzionare:

1. La BCC del Belice, che sostiene la cultura della legalità tramite incontri nelle scuole al fine di sensibilizzare le giovani leve a tale problema;
2. Emilbanca, che favorisce l'inclusione nella società per i cittadini non comunitari mettendo a loro disposizione informazioni e strumenti per affacciarsi nel mondo del lavoro;
3. La BCC di Pitigliano, che finanzia per gli stranieri un corso di italiano affinché possano integrarsi meglio nel territorio nazionale;
4. La Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, che mette a disposizione un fondo per favorire il microcredito per gli immigrati;
5. Il Credito Cooperativo Mediocrati, che ha proposto l'iniziativa del conto corrente "Migrantes" per gli immigrati con regolare permesso di soggiorno che vogliono accedere ai servizi bancari, soprattutto per inviare denaro nel loro Paese d'origine;
6. La BCC di Sesto San Giovanni, che ha sostenuto il progetto di fornire una abitazione per gli stranieri regolari ponendosi come garante nei confronti dei proprietari delle abitazioni;

7. La BCC di Roma, che:

- a. Agevola il credito per piccole imprese ubicate in zone di degrado urbano e sociale;
- b. Finanzia corsi di formazione;
- c. Eroga piccoli prestiti.

A favore dei giovani sono state molte le iniziative portate a termine dalle BCC come l'iniziativa "Diamogli Credito" lanciata dal Ministero delle Politiche Giovanili e Attività sportive per giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni che ha facilitato l'accesso al credito e l'ottenimento di finanziamenti. Nel 2007 la BCC del Friuli Venezia Giulia ha avviato un master universitario per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro, così come cinque Casse Rurali del Trentino Alto Adige hanno promosso un corso di formazione per diventare imprenditori di nome "Lapis". Per contrastare i rischi del web, cinque BCC, cioè Cassa Padana, BCC Verolavecchia, BCC di Brescia, Agrobresciano e BCC del Garda, hanno installato in sette scuole un sistema di protezione in modo che l'accesso alla rete possa essere fatto non in modo anonimo, ma in modo responsabile. Per favorire gli studi universitari molte BCC hanno messo a disposizione prestiti agevolati e finanziamenti per sostenere la loro istruzione, mettendo a disposizione anche borse di studio per giovani talenti meritevoli di coltivare le proprie potenzialità, nonché tirocini formativi all'estero. Le Banche di Credito Cooperativo si sono anche esposte contro il "caro-libri", con prestiti, contributi diretti e buoni sconto.

Il Credito Cooperativo è impegnato nel sociale a favore dei diversamente abili sostenendo iniziative sportive, come Emilbanca che sostiene una squadra di basket dove i membri sono ragazzi con diverse abilità. A favore della mobilità facilitata la BCC di Sesto San Giovanni finanzia un progetto per fornire telefonini dotati di GPS per perlustrare la città esaminando i possibili ostacoli, mentre a favore degli ipovedenti, le Casse Rurali del Trentino Alto Adige hanno attivato il servizio "InBank" con il quale le persone affette dalla malattia possono consultare agevolmente l'estratto conto, fare bonifici bancari e analizzare i propri pagamenti.

A favore della cultura, il Credito Cooperativo nel 2007 è stato sponsor di Festambiente, il festival internazionale di ecologia e solidarietà a Rispecchia in provincia di Grosseto; il Credito Trevigiano è stato sponsor del Festival Asolano che è una "maratona culturale" che pone il confronto tra autori delle opere e lettori; la BCC di Roma è stato sponsor del musical "La Divina Commedia. L'Opera" con l'ideazione e la

direzione musicale di monsignor Marco Frisina, direttore della Cappella Musicale Lateranense, e la produzione di Nova Ars Musica Arte e Cultura.

Sulla formazione si può menzionare l'iniziativa della BCC Ostra Vetere, della BCC Ostra e Morro D'Alba e della BCC di Corinaldo che hanno finanziato un master per facilitare il ricambio generazionale.

Nel maggio 2005 le Banche di Credito Cooperativo della Lombardia hanno aderito, a favore della responsabilità sociale, alla "Borsa dei progetti sociali per favorire l'incontro tra le organizzazioni no profit, che hanno necessità di risorse finanziarie, umane e materiali per la realizzazione di progetti socialmente rilevanti, e il mondo delle imprese e delle fondazioni di impresa.

Il Credito Cooperativo è sensibile anche al tema della salute e sostiene lezioni di primo soccorso per gli studenti di istituti superiori e corsi formativi per una sana cultura alimentare.

Per le pari opportunità si è vista la collaborazione tra la Federazione Lombarda delle BCC e IDEE (Associazione delle Donne del Credito Cooperativo) per facilitare l'accesso al credito alle aziende a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; inoltre vi è stata l'iniziativa della Federazione delle BCC del Friuli Venezia Giulia per semplificare l'accesso al credito da parte delle donne imprenditrici.

La BCC del Friuli Venezia Giulia ha stanziato anche finanziamenti a favore dell'innovazione, sostenendo la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico.

Tutte queste iniziative hanno mostrato come il Credito Cooperativo mette in pratica i suoi ideali ed i suoi valori, cercando di essere protagonista e partecipe nella società.

3.2 ESEMPIO BCC: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ALTO CASERTANO E BASSO FRUSINATE.

La Banca di Credito Cooperativo Alto Casertano e Basso Frusinate ha sede legale in Mignano Monte Lungo in provincia di Caserta ed è una società cooperativa a responsabilità limitata con codice ABI 08682.

La banca in questione nasce dalla fusione tra la Cassa Rurale e Artigiana di Mignano Monte Lungo e la Banca di Credito Cooperativo di San Vittore del Lazio avvenuta nel 1995⁸⁴.

L'originaria Cassa Rurale e Artigiana di Mignano Monte Lungo partecipò il 24 giugno 1967 alla costituzione della "Federazione Regionale Casse Rurali ed Artigiane" insieme ad altre undici Casse Rurali⁸⁵. L'obiettivo della Federazione è stato, fin dall'inizio, sviluppare un'organizzazione efficiente in seno allo spirito cooperativo che aveva animato queste banche. Durante la prima assemblea queste sono state le prime parole dell'allora Presidente Cardito: "Dobbiamo attuare il nostro programma di sviluppo creando un'organizzazione efficiente di mezzi e di servizi con unità di intenti nello spirito democratico che inizialmente ci ha uniti per potenziare il nostro movimento e le capacità operative di ogni Cassa Rurale nel piano della reciproca assistenza e solidarietà".⁸⁶ La Federazione ha avuto negli anni molto successo, tanto che, solo nel 1973 si riscontra già un incremento del 43% nella raccolta delle Casse Rurali aderenti alla Federazione. Poiché negli anni '90 le Casse Rurali mutano la denominazione sociale in Banche di Credito Cooperativo, anche la Federazione cambia denominazione in "Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo".

La BCC in esame copre il territorio dell'Alto Casertano e opera precisamente in: Mignano Monte Lungo, Galluccio, Rocca D'Evandro, San Vittore del Lazio e Cassino. Nel 2014, nell'ottica di razionalizzare la rete commerciale, nonché di ottimizzare i costi

⁸⁴ Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19-6-1995: "Estratto progetto di fusione per incorporazione (redatto ai sensi dell'art. 2051-bis del Codice civile)

1. Le società partecipanti alla fusione sono le seguenti:

a) Cassa Rurale ed Artigiana di Mignano Montelungo (CE), Soc. coop. a r.l., con sede in Mignano Montelungo, via Roma n. 41, capitale sociale L. 7.671.255.364, iscritta nel registro delle società presso il Tribunale di Cassino al n. 4/93, codice fiscale n. 00095500617 (incorporante);

b) Banca di Credito Cooperativo di S. Vittore del Lazio (FR), Soc. coop. a r.l., con sede in S. Vittorino del Lazio, piazza Corte dei Santi, capitale sociale L. 1.463.324.730, iscritta nel registro delle società presso il Tribunale di Cassino al n. 29/55, codice fiscale n. 01645570605 (incorporata).

2. La società incorporante che assumerà la denominazione di Banca di Credito Cooperativo alto Casertano e basso Frusinate, sarà regolata dal suo atto costitutivo originario, così come risulterà modificato dall'atto di fusione, nonché dallo statuto che nella occasione verrà adottato. Sede in Mignano Montelungo, via Roma, 41.

⁸⁵ Le dodici Casse Rurali e Artigiane che diedero origine alla federazione campana sono: CRA di Fratte di Salerno, CRA di Sicignano degli Alburni, CRA di Battipaglia, CRA di Roccavedandro, CRA di Sacro Cuore di Prato Perillo, CRA di Scafati e Cetara, CRA di Capaccio Scalo, CRA di Montecorvino Rovella, CRA di Castellabate, CRA di Roscigno, CRA di Copersito Cilento, CRA di Mignano Montelungo.

⁸⁶ www.federcampana.bcc.it

e aumentare la redditività delle filiali, sono state accorpate le filiali di San Vittore e Rocca D'Evandro nella nuova sede in via Granarelli di proprietà della Banca; nel contempo la filiale di Rocca D'Evandro è stata trasferita nel comune di Sesto Campano, in provincia di Isernia, espandendo in questo modo l'operatività anche nel Molise.

La base sociale della banca, nel corso del 2013, si è incrementata di 20 unità mediante l'emissione di 5.711 nuove azioni: con tale operazione il numero dei soci è di 1.521, registrando 52 ingressi contro 32 uscite.

Per quanto concerne i criteri seguiti per l'ammissione di nuovi soci, il Consiglio di Amministrazione fa riferimento all'art. 2528 c.c.⁸⁷ ed ha favorito l'entrata di nuovi soci con l'unica richiesta di operare con la BCC nelle forme e con le modalità più consone al socio stesso.




Grafico realizzato tramite i dati presenti nella relazione sulla gestione degli amministratori 2013.

⁸⁷ Art. 2528 c.c. "Procedura di ammissione e carattere aperto della società" rafforza il principio della porta aperta. Vedi supra nota n. 23.




Grafico realizzato tramite i dati presenti nella relazione sulla gestione degli amministratori 2013.

Confrontando l'anno 2013 con il precedente 2012 si è verificato un incremento nei crediti a clientela da 55.884 mila euro a 56.940 mila euro ed un incremento della raccolta da clientela ordinaria da 73.379 mila euro a 75.938 mila euro e quindi pari al 3,49%. Separando la raccolta diretta dalla raccolta indiretta⁸⁸ è possibile evincere nella prima un incremento dall'anno precedente del 3,37% e nella seconda un incremento del 4,57%.

Anche la liquidità della banca, costituita da depositi presso istituzioni creditizie e presso la Banca d'Italia nonché dai titoli disponibili per la vendita, è a fine anno 2013 di 17.249 mila euro contro 16.251 mila euro nel 2012.

A discapito degli incrementi avuti tra il 2012 ed il 2013, il Conto Economico della banca si chiude al 2013 con una perdita d'esercizio di 241 mila euro, contro un'utile di 258 mila euro del precedente esercizio, questo perché la banca ha risentito molto della crisi che sta attanagliando il sistema finanziario. Tuttavia, grazie alla struttura propria della banca cooperativa, si riporta a nuovo la perdita in attesa di futuri

⁸⁸ La raccolta è in generale la somma di tutto il denaro che i clienti hanno presso la banca. La raccolta a sua volta si distingue in raccolta diretta e raccolta indiretta. La prima, ossia la raccolta diretta è la somma positiva di tutti i saldi positivi dei conti correnti, dei libretti a risparmio e delle obbligazioni emesse dalla banca, quindi sostanzialmente si è nel caso di rapporto banca-cliente e la banca ha un debito "diretto" nei confronti del cliente. La raccolta indiretta presuppone, invece, un rapporto di tre soggetti, ossia la banca, il cliente ed il soggetto che ha emesso il titolo, come ad esempio lo Stato nel caso dei BOT; in tale raccolta la banca funge da intermediario.

utili civilistici con i quali procedere alla relativa copertura. Si ipotizza, quindi, un repentino miglioramento delle poste contabili forti degli incrementi che si sono avuti nell'anno 2013⁸⁹.

Per superare il momento di crisi la banca in questione deve affidarsi alla rete alla quale appartiene in quanto, grazie alle sinergie che intercorrono tra le banche appartenenti a tale collegamento, può ampliare maggiormente la clientela e garantirsi una fascia di mercato più grande. La dimensione ridotta rispetto alle altre banche presenti nel territorio costituisce sia un punto di forza che di debolezza. Il primo dipende dal contatto diretto con la clientela che consente una sorta di “fidelizzazione”; quest’ultima fornisce alla banca una garanzia “astratta” sul non abbandono della banca da parte del cliente nel caso in questione di momentanea difficoltà gestionale. Il punto di debolezza risiede nella poca competitività della BCC rispetto alle altre banche che vengono sovente preferite dalla “clientela nuova” che ha assistito alla momentanea instabilità della banca e che, quindi, non desidera usufruire dei servizi offerti. Il fatto che la nuova clientela non investa in questa banca, è conseguenza di un circolo vizioso poiché più la nuova clientela non si affaccia alla BCC, meno la banca è in grado di offrire servizi adatti ad attrarre altra clientela. In questi casi non è trascurabile il rischio che la banca si avviti su se stessa e appaia un sistema poco innovativo e perlopiù adatto a servire un pubblico “anziano” che svolge determinate e contate operazioni.

Cosa dunque occorrerebbe per risollevarla la Banca di Credito Cooperativo Alto Casertano Basso Frusinate? Non esiste un’unica ricetta e non si è mai certi dell’efficacia di qualsivoglia soluzione paventata. Tuttavia, a nostro giudizio, bisognerebbe puntare anzitutto sulle giovani generazioni, agevolando mutui, garantendo maggiore interesse sui depositi e minori commissioni in modo, così da invogliare a servirsi della BCC piuttosto che di una qualsiasi altra banca commerciale, in altre parole puntando a fidelizzare i clienti sugli aspetti che nell’immediato appaiono maggiormente appetibili.

In secondo luogo, ci sarebbe necessità di sensibilizzare la popolazione tutta a favore del modello cooperativo tramite politiche di marketing che, in modo transitivo, possano essere applicate alle banche e che facciano emergere chiaramente i vantaggi e le peculiarità della mission di tali istituzioni. Mi riferisco, in particolar modo, al

⁸⁹ Questi dati sono stati prelevati dal bilancio di esercizio dell’anno 2013 della Banca di Credito Cooperativo Alto Casertano e Basso Frusinate.

modello delle “4P” di Kotler⁹⁰: “Product (Prodotto), Promotion (Comunicazione), Placement (Distribuzione), Price (Prezzo)”. Questo modello, largamente esplorato per la gestione di altre tipologie di aziende, opportunamente declinato, può essere applicato anche alle banche. Le peculiarità delle banche, ed in special modo di quelle di credito cooperativo, devono essere debitamente tenute in conto, salvaguardate e impiegate come punto di forza. “Product” nell’ambito in esame si riferisce ai prodotti e servizi che la banca può offrire: essi devono necessariamente essere al passo con i tempi e al passo delle necessità della popolazione; “Promotion” va inteso come campagna di sensibilizzazione a favore della BCC, inviando alle abitazioni, ad esempio, relazioni riassuntive o informative promozionali in modo da far andare la banca nella casa del potenziale cliente e non il contrario; “Placement” è costituito dall’ambito di applicazione e quindi dalla fetta di mercato che si vuole coprire nella distribuzione dei servizi, pertanto l’analisi di “possibili” sbocchi futuri ed il consolidamento di quelli attuali può rivelarsi una strategia vincente; “Price” ha una interpretazione versatile e, a mio giudizio, può riferirsi in questo specifico caso sia al concetto pratico di “quanto costa” economicamente fare l’una piuttosto che l’altra operazione, sia al concetto di rischio, ossia il prezzo da pagare nel caso di andamento negativo. Tale modello non è in contraddizione con l’idea di un credito cooperativo come modello in itinere poiché la società e gli attori che in essa vivono cambiano continuamente e con essi cambiano le loro abitudini ed il modo di affacciarsi nel mondo finanziario. Il modello bancario non può che cambiare di giorno in giorno, puntando non allo “stare al passo con i tempi”, ma ad anticipare i tempi, prevedendo i cambiamenti e mobilitandosi per affrontarli.

Anche se a fine esercizio 2013 la BCC portata ad esempio e, come essa molte altre, ha riportato una perdita, prospettive di sviluppo della banca sono non solo possibili, ma, con le opportune strategie, certamente a portata di mano.

⁹⁰ Philip Kotler viene identificato come il quarto "guru del management" di tutti i tempi dal Financial Times (dopo Jack Welch, Bill Gates e Peter Drucker) e come "il maggior esperto al mondo nelle strategie di marketing" dal Management Centre Europe. La sua opera principale è *Marketing Management* (prima edizione nel 1967). Kotler sposta la focalizzazione dell'impresa dal prodotto al mercato, o ancor meglio al cliente, ribaltando la direzione tradizionale del processo di marketing: non più dall'interno dell'impresa verso l'esterno, ma al contrario, per questo sancisce il passaggio da una azienda “production oriented”, ma “marketing oriented”. La prima (azienda production oriented) organizza la produzione con l’obiettivo di ottenere un prodotto efficiente e di buona qualità; la seconda (azienda marketing oriented) che ha come finalità il mercato per rispondere ai bisogni

Per Kotler il marketing è un processo circolare, che si modifica continuamente a seconda di nuove opportunità e di nuovi prodotti.

Il modello delle 4P del marketing mix organizza tutta l’attività di marketing operativo nelle quattro grandi aree di Product (Prodotto), Promotion (Comunicazione), Placement (Distribuzione), Price (Prezzo).

3.3 CONCLUSIONI. CIÒ CHE IL CREDITO COOPERATIVO RAPPRESENTA: IERI, OGGI E DOMANI.

Il credito cooperativo rappresenta l'ideale di collaborazione, aiuto e sostegno che da sempre ha animato l'uomo. Sia i soci che partecipano alla cooperazione sia i clienti che usufruiscono della cooperazione sono incentivati nella loro attività quotidiana, attraverso i numerosi benefici offerti.

In tempi passati la cooperazione veniva sentita in maniera più forte dalla popolazione ed in particolar modo da piccoli imprenditori, artigiani e agricoltori. Le ragioni di una recente parziale disaffezione nei riguardi delle BCC sono probabilmente legate al fatto che più che in passato appaiono affini alle altre tipologie di banche oppure al fatto che la peculiarità dei servizi offerti non appare particolarmente appetibile o di valore. Mentre in passato si associava le Banche di Credito Cooperativo a determinati ceti o ambiti lavorativi, oggi esse vengono scelte da clienti e soci che appartengono a "status" diversi, non solo per la mission che rappresentano o per i servizi offerti, ma talora in forza di contiguità territoriale o di advertising efficace.

Non vi è dubbio che la varietà dei potenziali clienti e associati meriti un'ulteriore approfondimento. Essa è plurima ed eterogenea, sia per composizione che per cambiamenti nel tempo. Mentre i grandi istituti di credito riescono meglio ad intercettare i gusti di cospicue fette di popolazione, tale task risulta perlopiù ancora difficoltoso per i piccoli istituti di credito. Gli anziani ed i pensionati non possiedono le stesse informazioni di un giovane o di un adulto e non possiedono, o non sanno utilizzare, i mezzi adeguati per reperirle. Ecco che allora emergono fattori di scelta legati alla vicinanza all'abitazione, al fatto che la BCC sia l'unica tipologia di banca del paese oppure alla fidelizzazione avvenuta in un lungo arco temporale, talora anche di decenni. Fasce di popolazione più giovani, maggiormente operano la loro scelta in relazione alle opportunità di risparmio o di investimento. Anche qui l'advertising gioca un ruolo determinante perché le persone hanno spesso poco tempo da dedicare alla scelta e una informazione efficace e concisa costituisce un chiaro vantaggio selettivo. In tal senso, quindi, i mass media costituiscono una componente determinante nella scelta della banca.

I dati disponibili su un lungo arco temporale testimoniano che, complessivamente, le banche cooperative sono ottime, hanno beneficiato di una crescita nel tempo, dispongono di un alto numero di soci e clienti, frequentemente fidelizzati in

un lunghissimo arco temporale e tutto ciò testimonia un chiaro processo di sviluppo positivo. Il potenziale pieno di tali istituzioni non è ancora esaurito: le peculiarità che manifestano meritano ulteriore attenzione. E' per questo che è importante sensibilizzare maggiormente le persone e far conoscere le numerose iniziative intraprese dalle banche cooperative poiché nessuna banca è così vicina alle diverse realtà del nostro Paese. Le iniziative spaziano dai giovani ai diversamente abili, dall'ambiente nazionale al microcredito in Sud Africa. In particolare tra le tante iniziative la BCC Busto Garolfo e Buguggiate mette a disposizione dell'economia del territorio dell'Altomilanese e del Varesotto i 35 milioni di euro assegnati dalla BCE attraverso il prestito T-Iltro (Targeted long term refinancing operation)⁹¹. Il primo strumento scelto è quello del mutuo chirografario per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio, poiché sono rami che presentano segnali positivi di ripresa.⁹²

Il credito cooperativo è un modello in itinere per la sua caratteristica di crescere, svilupparsi e migliorare nel settore bancario e “non”.

Il 2013 è stato un anno particolarmente complesso, in quanto l'Italia è diventata sempre più povera, portando ad un divario sempre maggiore tra i “molto ricchi” ed i “molto poveri”. La produzione è rallentata e questo ha portato ad una crescita della disoccupazione ed ad una diminuzione dei salari. Chi reagisce in questo contesto sono le persone che hanno la voglia di tenere duro e di andare avanti con sacrificio e tra essi molti operatori. “L'alta disoccupazione e la capacità produttiva inutilizzata nell'economia sono oggi fra i fattori che deprimono l'inflazione nell'area dell'euro. [...] Nell'analisi di Draghi, è oggi il ciclo economico, appunto la disoccupazione troppo alta e la capacità produttiva inutilizzata, a contribuire in modo decisivo alla bassa inflazione. Bisogna agire quindi per rilanciare la domanda, attraverso la politica monetaria e anche quella fiscale, nei Paesi che hanno i margini di manovra nel bilancio per farlo, oltre che sulle riforme strutturali, predicate finora in Europa come l'unica via d'uscita dalla crisi.”⁹³

⁹¹ Tltro sta per Targeted Long Term Refinancing Operation (Operazione di rifinanziamento mirata a lungo termine). Si tratta di prestiti a un tasso di 10 punti base sopra quello di riferimento (dunque lo 0,15%) con scadenza a 4 anni lanciati dalla BCE. L'obiettivo è di vincolare i finanziamenti alle banche alla concessione di crediti a famiglie e imprese.

⁹² www.bccbanca1897.it

⁹³ A. Merli, Draghi: «Pronti a usare misure non convenzionali», Il Sole 24Ore, settembre 2014.

Nell'ultimo anno si sono apprezzati incoraggianti segni di ripresa della raccolta da clientela delle BCC-CR che hanno confermato i precedenti dati positivi apprezzati verso la fine del 2012. Con l'ulteriore aumento dell'incisività della crisi economica, anche la domanda di credito dell'economia si è ridotta ed insieme ad essa l'erogazione di nuovo credito. La copertura territoriale è stata ampliata per far fede al principio di vicinanza e prossimità della banca cooperativa alla comunità locale. I problemi del credito cooperativo si sono avuti anche nel confronto con il modello privato: "nell'odierna realtà economica, con difficoltà può riconoscersi alla società cooperativa la proposizione di un modello alternativo a quello dell'impresa privata. Al contrario, è forse corretto sostenere che il modello organizzativo tipico del sistema capitalistico, la società per azioni, ha interagito sul sistema cooperativo, in qualche modo incidendo, nel tempo, sulla stessa configurazione della tipologia societaria qui in osservazione."⁹⁴ Tuttavia, nonostante i problemi, il credito cooperativo continua ad essere una soluzione alla crisi odierna.

Preso singolarmente, la Banca Cooperativa può risultare una piccola realtà, ma radicandosi nella rete cooperativa può arrivare a coprire notevoli distanze e diventare capace di offrire ai clienti le migliori soluzioni in risposta alle loro richieste.

Quale possa essere il prossimo futuro delle banche di credito cooperative è strettamente dipendente da quante persone ancora riporranno la loro fiducia in questo modello. In particolar modo è necessario far arrivare il messaggio cooperativo anche a coloro che non sono adeguatamente informati. Credo molto nel futuro di questa struttura bancaria, credo negli ideali e nei valori che hanno fatto, fanno e faranno grande questo modello; sono persuasa che nessun altro modello sia altrettanto forte da far fronte ai turbolenti momenti che stiamo vivendo nel Paese. Ripongo la mia fiducia in questa struttura perché ha dimostrato, con i fatti e con la propria storia, che piccole realtà, adeguatamente sostenute da una forte mission, possono fare tanto per la comunità. Queste banche trattano alla pari con la clientela cercando di venire incontro alle esigenze, alle attitudini e ai problemi.

Le banche cooperative, grazie alle loro peculiarità, sono in grado di "anticipare" l'innovazione, a contatto con il territorio e a beneficio degli associati e dei clienti.

⁹⁴ M. Pellegrini, Commento all'art. 35 TUB, in F. Capriglione, M. Pellegrini, V. Troiano e M. Sepe, Op. cit.

BIBLIOGRAFIA

Appio C. L., *Le banche di credito cooperativo fra testo unico e disciplina comune*, in Ricci R., *Working Papers: Diritto dell'impresa: materiali di ricerca*, Edizioni Quasar, Roma, 1995-1996

Barbagallo C., *Il Credito Cooperativo nella prospettiva europea*, Padova, ottobre 2013.

Bilancio Sociale e di Missione del Credito Cooperativo: "BCC, energia per lo sviluppo dei territori", 2008

Boccuzzi G., *L'applicazione della Riforma del diritto societario alle Banche Cooperative*, in L. Panzani, P. Abbadessa, O. Cagnasso, *Le nuove s.p.a.*, Zanichelli, Bologna, 2010.

Boccuzzi G., *L'applicazione della Riforma del diritto societario alle Banche Cooperative*, in L. Panzani, P. Abbadessa, O. Cagnasso, *Le nuove s.p.a.*, Zanichelli, Bologna, 2010.

Campobasso G. F., *Manuale di Diritto Commerciale*, Utet, Milanofiori Assago, 2013.

Cannata F., *Il credito cooperativo alla sfida di Basilea 3: tendenze, impatti, prospettive*, (Occasional Papers) Banca d'Italia, aprile 2013.

Capriglione F., *L'ordinamento finanziario italiano*, Cedam, Padova, 2010.

Capriglione F., Pellegrini M., Sepe M., Troiano V., *Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Cedam, Padova, 2012.

Castiello F., *Dizionario della cooperazione*, Union Printing SpA, Viterbo, 1997.

Galanti E., D'Ambrosio R., Guccione A. V., Saccomanni F., *Storia della legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa dall'Unità d'Italia al 2011*, in Collana storica della Banca d'Italia, Marsilio, Venezia, 2012.

Galanti E., *Diritto delle banche e degli intermediari finanziari*, Cedam, Padova, 2008.

Guarino G., *Il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia tra la storia ed il futuro*, in Morera U, Nuzzo A., *La nuova disciplina dell'impresa bancaria*, Giuffrè Editore, Milano, 1996-

Lopez J. S., Pompella M., *Analisi Ordinale del rischio di credito per un campione di banche di credito cooperativo*, in Lamandini M., *Il rischio di credito e le implicazioni di Basilea 2*, Giuffrè Editore, 2004.

Merli A., *Draghi: «Pronti a usare misure non convenzionali»*, *Il Sole 24Ore*, settembre 2014.

Paolucci L. F., *Le società cooperative*, Utet, Milanofiori Assago, 2012.

Pellegrini M., *Commento all'art.35 TUB*, in *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria*, Cedam, Padova, 2012, tomo IV.

Petrelli G., *Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative*, Giuffrè Editore, Milano, 2005.

Presti G., *La categoria delle cooperative di credito*, in Morera U, Nuzzo A., *La nuova disciplina dell'impresa bancaria*, Giuffrè Editore, Milano, 1996-

Sacomanni F., *Le sfide per le banche popolari nel nuovo scenario regolamentare*, Verona, 2010.

Tarantola A. M., *Il credito cooperativo del domani: sviluppo, efficienza e solidarietà*, Roma, 2011.

Tarantola A. M., *Il Credito Cooperativo: le sfide di un modello*, novembre 2009.

Bilancio annuale d'esercizio 2013 Banca di Credito Cooperativo Alto Casertano Basso Frusinate.

SITOGRAFIA

www.bccbanca1897.it

www.creditocooperativo.it

www.federcampana.bcc.it

www.iccreabanca.it

www.ilsole24ore.com